

COMUNE DI SCHIO

PROVINCIA DI VICENZA



IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO A CA' TRENTA

CUP - F51E17000090004

P.O. - 2017				
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			Il progettista F.to geom. Luciano Schivo	Il Capo Servizio e R.U.P. F.to geom. Marino Stella
Elab. n.°	Scala	Data		Il Dirigente F.to ing.. Alessio Basilisco
2		10 aprile 2017		
		Rev. 2017/1 25/10/2017		
SETTORE 4				
SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE				
Via Pasini, n.° 76 – Tel. 0445/691313 – Fax 0445/691342 cod. e rev.: 81114.111517/2				

INDICE

PARTE 1^ CAPO 1°: Oggetto ed ammontare dell'appalto

- Oggetto dell'appalto.....	art. 1
- Ammontare dell'appalto.....	art. 2
- Modalità di stipula del contratto e prezzi contrattuali.....	art. 3
- Designazione, forma e principali dimensioni delle opere.....	art. 4
- Variazioni delle opere progettate.....	art. 5
- Categoria prevalente categorie scorporabili e lavori in sub-appalto	art. 6
- Criteri aggiudicatoria	art. 7
- Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fallimento dell'Appaltatore.....	art. 8
- Controversie.....	art. 9

CAPO 2°: Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- Documenti facenti parte integrante del contratto.....	art. 10
- Osservanza del Capitolato Generale e delle Leggi.....	art. 11
- Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura, a corpo e delle somministrazioni per le opere in economia.....	art. 12
- Garanzie e coperture assicurative.....	art. 13
- Facoltà della stazione appaltante di disporre della cauzione.....	art. 14
- Conoscenza delle condizioni di appalto e firma del contratto.....	art. 15
- Domicilio dell'appaltatore e suo Rappresentante.....	art. 16
- Consegna lavori ed inizio medesimi.....	art. 17
- Responsabile del Procedimento.....	art. 18
- Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni.....	art. 19
- Variazioni al progetto	art. 20
- Tempo utile per ultimazione dei lavori, penale per ritardo, premio di accelerazione.....	art. 21
- Sospensioni e proroghe.....	art. 22
- Pagamenti all'appaltatore: anticipazione contrattura	art. 23
- Pagamenti all'appaltatore acconti corso d'opera	art. 24
- Ultimazione lavori stato finale collaudi manutenzione delle opere fino al collaudo.....	art. 25
- Danni a causa di forza maggiore.....	art. 26
- Espropri, occupazioni e danni.....	art. 27
- Responsabilità dell'appaltatore e disposizioni in materia di sicurezza.....	art. 28
- Proprietà degli oggetti trovati	art. 29
- Proprietà dei materiali di risulta.....	art. 30
- Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell'appalto.....	art. 31
- Discordanze negli atti di contratto-prestazioni alternative.....	art. 32
- Brevetti di invenzione.....	art. 33
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori programma lavori predisposto dall'impresa e cronoprogramma	art. 34
- Presa in consegna dell'opera.....	art. 35
- Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore.....	art. 36

PARTE 2^ : Materiali e designazione delle forniture e lavorazioni

- Condizioni generali.....	art. 1
- Esecuzione del contratto e obblighi ditta appaltatrice.....	art. 2
- Designazione, forma e principali dimensioni delle opere.....	art. 3
- Accettazione, qualità ed impiego dei materiali / Certificazioni di conformità.....	art. 4

CAPO 1°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e delle forniture per la realizzazione del manto sintetico in erba artificiale del campo da calcio di Cà Trenta, delle dimensioni di ml. 107,00 x 65,00 pari a mq. 6955,00 ossia l'area comprendente sia la fascia perimetrale sia il campo di gioco di ml. 100,00x60,00 oltre alle dotazioni di gioco porte panchine, dell'impianto di irrigazione e dell'impianto di illuminazione e delle recinzioni.

Il nuovo campo sorgerà nell'esistente centro sportivo in via Papa Giovanni XXIII, individuato al catasto comune censuario di Magrè Fg. 8 mappale 139 - 141

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d'esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'esecuzione della fornitura e posa è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e le prescrizioni tecniche contenute nelle Norme Tecniche del presente Capitolato Speciale e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

L'importo presunto complessivo della fornitura e posa ammonta a € 580.000,00.

	Gruppi di lavorazioni omogenee, ovvero Categorie di lavoro	Importo in Euro	% sul totale
	- demolizioni sgombero	33.744,00	5,82
	- realizzazione campo di gioco in manto sintetico e dotazioni	397.467,46	68,53
	- opere edili	23.703,54	4,09
	- impianto di irrigazione	28.300,00	4,88
	- impianto di illuminazione	57.384,00	9,89
	- recinzioni	37.379,60	6,44
	- oneri speciali sicurezza	2.021,40	0,35
	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO	€ 580.000,00	100,00%
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 563.697,93	
	di cui costo manodopera	€ 113.819,63	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.302,07	

Tali importi sono dedotti dalle quantità presunte di computo metrico estimativo.

L'importo totale complessivo di cui sopra comprende gli oneri per la sicurezza ai sensi del D. L.vo n. 81/2008, stimati in € 16.302,07 (sedicimilatrecetodue,07), tali oneri per legge non possono essere oggetto di ribasso, e pertanto l'importo posto a base di gara, (assoggettabile a ribasso) ammonta a € 563.697,93 e sarà liquidato nei vari SAL in quota secondo il reale avanzamento dei lavori.

L'importo per la sicurezza di € 16.302,07 sarà liquidato nei vari SAL in quota percentuale secondo il reale avanzamento dei lavori. Resta inteso che gli oneri specifici, individuati dalle specifiche voci di Elenco Prezzi, verranno liquidati direttamente in contabilità, con la modalità a misura indicata nell'Elenco Prezzi, in relazione all'effettiva quantità realizzata in opera e riscontrata.

La modalità di stipulazione del contratto è del tipo a misura.

Per quanto sopra le cifre che nella precedente tabella indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro soggetti al ribasso d'asta (per la parte extra oneri di sicurezza) potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa:

- articolo 1331 del Codice Civile: **OPZIONE**. I termini per l'esercizio dell'opzione prevista nell'appalto in oggetto, sono indicati al successivo articolo n.5;

➤ D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e relative norme attuative ufficialmente approvate e pubblicate.

I gruppi di lavorazioni omogenee e categorie di lavoro di cui all'art. 43, commi 6,7 e 8 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207, sono quelli descritti nella tabella di cui al presente articolo.

ART. 3 – MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO E PREZZI CONTRATTUALI

a) Modalità di stipula del contratto:

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale consistono nei “lavori di realizzazione del manto sintetico, erba artificiale, del campo da calcio di Cà Trenta” delle dimensione di ml. 107,00 x 65,00 e delle relative dotazioni dell'impianto di irrigazione e di illuminazione e delle recinzioni secondo le disposizioni le normative e le omologazioni della F.I.G.C. - LND (Lega Nazionale Dilettanti)

Il presente contratto d'appalto viene stipulato con le modalità a corpo.

L'aggiudicazione dell'appalto viene eseguita mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

b) Prezzi contrattuali: i prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, a seguito applicazione del ribasso d'asta contrattuale escludendo l'incidenza della manodopera e i costi per la sicurezza, risultano dall'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo, e sono fissi ed invariabili e comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare le opere appaltate compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente, sia quantitativamente.

Resta contrattualmente convenuto che nei prezzi unitari, anche quanto ciò non sia esplicitamente dichiarato in appositi articoli e nell'Elenco dei Prezzi Unitari e qualunque siano le consuetudini in contrario, si intenderà sempre compresa e compensata, senza eccezioni, ogni spesa per opere principali, accessorie e provvisoria, ogni fornitura, ogni lavorazione, assistenza muraria ed ogni altra spesa ed onere necessario per dare completamente finita in ogni sua parte ogni voce di lavoro (articolo di Elenco Prezzi) secondo le migliori regole dell'arte e le prestazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore assume comunque la più ampia responsabilità nei riguardi dell'ottima esecuzione dei lavori, della loro riuscita e stabilità, sia durante il corso di essi, che dopo la loro ultimazione.

I prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente progetto comprendono e quindi compensano i costi relativi a quanto stabilito dall'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, oltre a compensare gli oneri ed obblighi che competono all'Appaltatore indicati all'art. 35 del presente C.S.A., gli oneri aziendali per la sicurezza relativi sia alle misure gestionali, sia alle misure operative afferenti allo specifico cantiere, come da documento ITACA 15/17/CR5BIS/C4 (per esempio: D.P.I, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc...).

I prezzi stessi sono soggetti alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e, aggiornati con il ribasso d'asta da non applicare su manodopera e costi per la sicurezza, sono giudicati remunerativi dall'Appaltatore a tutto suo rischio.

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Per quanto riguarda i lavori in oggetto, considerato che il periodo di tempo utile è inferiore all'anno, non è previsto l'istituto della revisione dei prezzi, nè l'applicazione del primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Si ricorda che qualora per variazioni od addizioni regolarmente autorizzate dovessero stabilirsi nuovi prezzi, questi saranno determinati in conformità alla normativa in materia di appalti pubblici e saranno soggetti al pattuito ribasso d'asta, mediante redazione e sottoscrizione di apposito "Verbale di concordamento nuovi prezzi unitari".

ART. 4 - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

I lavori compresi nell'appalto e indicati nei disegni di progetto e nelle specifiche tecniche allegate che formano entrambi parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, salvo le eventuali variazioni consentite dalla normativa vigente indicate al precedente art. 2 e al seguente art. 5 di questo Capitolato Speciale o da quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, ma comunque sempre rientranti nelle norme della vigente legislazione, possono così riassumersi:

- Allestimento di cantiere
- Opere di demolizione rimozione
- Opere edili
- Opere di scavo, riporti e spianamenti
- Formazione di piano di posa e livellamento, creazione delle pendenze
- Formazione strato drenante e impianto di drenaggio
- Impianto di irrigazione rete idrica
- Impianto di illuminazione del campo
- Fornitura e posa del manto in erba artificiale, intaso ed altro compresa omologazione
- Dotazione di attrezzature per il gioco del calcio porte, bandierine e panchine
- Tracciatura delle linee di gioco con inserimento di segmenti in erba sintetica di colore bianco.
- Recinzioni cancelli di delimitazione del campo di gioco
- Certificato omologazione del campo (varie fasi lavorative) rilasciato dalla F.I.G.C. - LND (Lega Nazionale Dilettanti)

ART. 5 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'importo complessivo a base d'appalto ammonta a € 580.000,00 come specificato al precedente articolo 2.

L'importo contrattuale netto sarà costituito dalla somma tra l'importo dei lavori - decurtato dal ribasso formulato in sede di gara - e quello dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo del ribasso formulato costituirà opzione ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non esercitare l'opzione, oppure di esercitarla in tutto o in parte entro il tempo utile contrattuale di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante comunicazione inviata all'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di esercizio dell'opzione l'appaltatore è obbligato ad eseguire gli ulteriori lavori disposti dalla stazione appaltante agli stessi prezzi, patti e condizioni applicate in sede di aggiudicazione, sino al raggiungimento di un importo contrattuale netto massimo di € 580.000,00 compresi i costi per la sicurezza e il costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso.

Il termine di tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori opzionali corrisponde ad ulteriori 90 giorni naturali consecutivi e quindi aggiuntivi rispetto al tempo utile di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto.

Gli eventuali ulteriori lavori opzionali, non compresi nel progetto in appalto, saranno della stessa tipologia dei lavori in appalto e cioè consisteranno in lavorazioni simili a quelle di cui si compone il progetto in questione.

ART. 6 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI, LAVORI IN SUB-APPALTO

Categoria prevalente: ai sensi dell'art.61 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010, i lavori in oggetto sono classificati nella categoria prevalente di opere OS-6 classifica II nell'importo di Euro 522.616,00 (diconsi euro cinquecentoventiduemilaseicentosedici,00);

Categorie scorporabili e subappaltabili: ai sensi del combinato disposto dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 e degli articoli n. 72, 73 e 74 del Regolamento Generale è prevista come categoria scorporabile:

OS-30 (impianto elettrico corpi illuminanti) per Euro 57.384,00 (diconsi Euro cinquantasettemilatrecentottantaquattro/00).

b) Elementi da comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici.: per la compilazione della scheda A e il successivo inoltro all'Osservatorio dei contratti Pubblici, si precisano le seguenti caratteristiche dei lavori in oggetto:

dimensionamento dell'intervento: **circa mq. 6955** di superficie ;

incidenza della manodopera per la categoria prevalente OS-6: **15%**.

c) Lavori in subappalto:

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dallo stesso D. Lgs. n. 50/2016.

1. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali il cui valore supera il 10 per cento del totale dei lavori, l'importo da subappaltare non può superare il 30% dell'importo delle opere.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; l'affidatario corrisponde i costi per la sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, e quindi configurabile come un contratto di subappalto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, anche se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro i termini di tempo per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante (vedere comma 3 del presente articolo) sono ridotti della metà.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il **nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, e le eventuali modifiche nel corso dell'esecuzione del subcontratto.**

8. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Più precisamente, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sono attribuiti i compiti di vigilanza previsti dalla normativa e dal contratto di servizio.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

9. Verrà applicato il comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 con pagamento diretto ai subappaltatori in casi indicati nello stesso comma e con le seguenti modalità:

a) appaltatore e subappaltatore emettono distinte fatture, ciascuno per la propria quota parte dell'unico certificato di pagamento emesso dalla S.A. La somma delle fatture deve corrispondere all'importo del certificato di pagamento;

b) unitamente alla trasmissione delle fatture di cui sopra, l'appaltatore deve presentare alla S.A. una dichiarazione, firmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che:

1) in relazione ai lavori subappaltati, fino alla data del SAL, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni;

2) il subappaltatore ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo e al contratto di appalto;

3) l'importo fatturato dal subappaltatore è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

In caso di disaccordo/contenzioso fra appaltatore e subappaltatore la S.A. sospende i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Qualora appaltatore e subappaltatore non trovino comunque un accordo, la S.A. deve essere liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulta dalla contabilità dei lavori, su specifica indicazione del direttore lavori.

Tutte le penali eventualmente comminate, il recupero dell'anticipazione contrattuale ed anche le altre ritenute sono imputate all'appaltatore e, pertanto, la fattura da questi emessa ne deve tener conto.

La procedura sopra descritta si applica anche ai cottimisti che rientrino nella lettera a) dell'art. 105 comma 13 D. Lgs. 50/2016.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto al subappaltatore, invece, l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a riportare il contenuto del presente comma 9 in ogni contratto di subappalto.

10. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett.a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

ART. 7 – CRITERI AGGIUDICATARIA

Criteria:

L'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui alla determinazione ANAC n. 7 del 24.11.2011, cioè applicando la seguente formula:

$$C(a)=\sum n[Wi*V(a)i]$$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = sommatoria

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Elementi di valutazione	Fattore ponderale	Metodo di valutazione
A) Offerta economica	20	Metodo bilineare con soglia
B) Qualità della pavimentazione sportiva	55	Media dei coefficienti variabili tra zero e uno
C) Manutenzione della pavimentazione	25	Media dei coefficienti variabili tra zero e uno
Totale punteggio	100	

ELEMENTO A) OFFERTA ECONOMICA (RIBASSO)

Fino a punti 20

All'elemento di valutazione "A" il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$Ai = V(a)i*$$

Il coefficiente V(a)i viene calcolato con la seguente formula:

V(a)i	(per Ai <= Asoglia)	=	X*Ai/Asoglia
V(a)i	(per Ai > Asoglia)	=	X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]

V(a)i	=	Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai	=	Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia	=	Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,90

ELEMENTO B) QUALITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA

Fino a punti 55

All'elemento di valutazione "B" il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$Bi=V(b)i* 55$$

Dove Bi= punteggio assegnato all'elemento di valutazione

V(b)i=coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai singoli elementi e sub-elementi qui di seguito riportati:

Descrizione		Punteggio
Colore del manto	Bicolore	1
	Tricolore	3
Altezza filato	< 50	0
	≥ 50	4
Spessore filato – micron	≤ 350 micron	3
	> 350 micron	6
Tipologia del rovescio	Con fori di drenaggio	3

	Permeabile su tutta la superficie	8
Drenabilità solo manto	<10.000 mm/h	3
	>10.000 mm/h	5
	>15.000 mm/h	12
Tipologia di intaso prestazionale	Altri intasi	0
	Organico o mix organico/gomma	1
	Gomma nobilitata – termoplastico – epdm	7
	Organico di sintesi	16
Quantità di intaso prestazionale	>10 kg./mq.	2
	≤ 10 kg./mq.	6

ELEMENTO C) MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

Fino a punti 25

All'elemento di valutazione "C" il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$C_i = V(c)_i * 25$$

Dove C_i = punteggio assegnato all'elemento di valutazione

$V(c)_i$ = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai singoli elementi e sub-elementi qui di seguito riportati:

Numero di anni di manutenzione	Punteggio
≥ 5 anni	25
≥ 4 anni	20
≥ 3 anni	15
≥ 2 anni	10
> 1 anno	5
Nessuna manutenzione	0

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI, FALLIMENTO DELL' APPALTATORE

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o dei piani di sicurezza allegati al contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

j) quando il contratto ha subito una modifica sostanziale che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;

k) quando l'appalto non dovrebbe essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti da trattati.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

7. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Altri casi, in cui l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto d'appalto sono contemplati al successivo art. 33, tra cui si ricorda la facoltà di risolvere il contratto, in danno dell'Appaltatore, qualora l'impresa appaltatrice abbia lasciato scadere il termine per l'inizio effettivo dei lavori, e non abbia dotato il cantiere con i necessari mezzi e manodopera come descritto all'art. 16 di questo Capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto l'Ente Appaltante ha facoltà di scorrere la graduatoria di aggiudicazione lavori al fine di interpellare le imprese successive per l'ultimazione degli stessi.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si adotterà le procedure previste dalla normativa in materia di appalti pubblici vigente.

"La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 " (art. 11, DPR 252/1998 "Termini per il rilascio di informazioni..comma 3 "Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto").

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. 2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto."

ART. 9 - CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 15 per cento (art. 205 del D.Lgs. 50/2016) di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario, ai sensi del precedente richiamato, e l'appaltatore confermi le riserve, **la definizione delle controversie è attribuita alla cognizione del giudice competente.**

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPO 2°

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'APPALTO RICHIAMATE NELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, seppure non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 limitatamente agli articoli non abrogati;
- il presente Capitolato Speciale;
- i disegni di progetto riguardanti le opere da eseguire;
- l'Elenco Prezzi Unitari, restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'Elenco Prezzi Unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato se con esse contrastanti;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e le eventuali proposte integrative al predetto piano ai sensi dell'art. 100 del D.to L.vo n. 81/2008 e relativo allegato XV con successive modificazioni;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera "h" del D. L.vo n. 81/2008 e relativo allegato XV con successive modificazioni;
- il cronoprogramma lavori di cui all'art. 40 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;
- le polizze di garanzia.

Non fa invece parte del contratto ed è estraneo dai rapporti negoziali il computo metrico estimativo, che va comunque letto in concomitanza con i disegni in quanto costituisce complemento e accurata identificazione ed ubicazione delle varie categorie di lavori da eseguire.

Eventuali altri disegni esecutivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

ART. 11 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DELLE LEGGI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme contenute nelle seguenti disposizioni:

- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 in data 19 aprile 2000, per i soli articoli ancora vigenti;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 limitatamente agli articoli rimasti in vigore in questo periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 con relative linee guida ANAC formalmente approvate e Decreti del MIT attuativi del D. Lgs. n.50/2016;
- Codice Civile con particolare riferimento all'art. 1331: opzione, il cui esercizio è specificato all'art. 5 del presente Capitolato Speciale;

- ogni ulteriore disposizione emanata o emananda in materia di appalto di lavori pubblici.

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In particolar modo l'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni nei lavori e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, relativi Piano di Sicurezza e Coordinamento, integrazioni, aggiunte e modificazioni al Piano di Sicurezza e di tutti gli altri documenti e prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza e salute in sede di progettazione e di esecuzione lavori.

Ove ricorrano necessità di subappalti si richiama l'osservanza delle disposizioni in materia contenute nell'art. 6 del presente Capitolato Speciale.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "*Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" sottoscritto in data 9 gennaio 2012, tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 03/05/2012 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti." Pertanto:

1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.
2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno, altresì, indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto e il Referente di cantiere giustificcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia."
4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
5. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA, A CORPO E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali, con deduzione del pattuito ribasso sull'intero loro importo (esclusi manodopera e costi per la sicurezza), saranno pagate le somministrazioni di manodopera, dei materiali, dei noli ed i lavori

appaltati a misura ed a corpo, oltre quanto particolarmente indicato nelle singole voci di elenco prezzi, comprendono quanto segue:

- a) Per la manodopera:** ogni spesa per fornire agli operai attrezzature ed utensili del mestiere e quanto altro occorra al loro impiego, il tutto da mantenersi in perfetta efficienza; ogni spesa per trasferta del personale e spostamento dello stesso nell'ambito delle varie strade oggetto di intervento, a qualsiasi distanza dal centro città; gli oneri aziendali per la sicurezza relativi sia alle misure gestionali, sia alle misure operative afferenti allo specifico cantiere, come da Documento ITACA n. 15/17/CR5BIS/C4; nonchè le quote per oneri di ogni genere poste per legge a carico del datore di lavoro (contributi assicurativi e previdenziali), per spese generali, utili dell'Appaltatore ecc.. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire.
- b) Per somministrazione dei materiali:** ogni spesa, nessuna esclusa, sopportata dall'Appaltatore per la fornitura, trasporto, carico e scarico, cali, perdite, sprechi, tasse, ecc. per dare i materiali stessi pronti all'impiego scaricati a piè d'opera in qualsiasi zona di cantiere e punto di lavoro, anche fuoristrada e fuori dalle piste di transito per poi essere ripresi, nella quantità richiesta dall'Appaltante;
- c) Per noli:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari (**compreso quindi il trasporto dei mezzi d'opera in cantiere e la movimentazione degli stessi nel cantiere, tra le varie strade interessate dai lavori a qualsiasi distanza tra di esse**), accessori e mezzi d'opera pronti al loro uso già dotati di relativi accessori secondo tutte le modalità ed il lavoro da eseguire. I prezzi comprendono l'impiego di mezzi di trasporto a carico ridotto e di ridotte dimensioni in presenza di strade strette e/o con limite di portata. Per i mezzi meccanici in genere (automezzi, escavatori, compressori, demolitori, vibrofinitrici, pompe ecc.) il compenso sarà corrisposto in base alle ore effettive di funzionamento, ritenendo pagato nel prezzo il combustibile, la forza motrice, i lubrificanti, la mano d'opera per l'azionamento e per la manovra del mezzo d'opera, ed ogni altro onere se non diversamente prescritto dalla relativa voce di Elenco Prezzi. E' escluso ogni compenso per inoperosità dei mezzi o fermo macchina. Il tempo decorre dall'inizio dell'esercizio arrotondato alla mezz'ora. I mezzi d'opera devono essere necessariamente dotati dei relativi dispositivi ed apprestamenti per garantirne la sicurezza durante il funzionamento.
- d) Per i lavori a misura:** tutte le spese per i mezzi d'opera e manodopera e le assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, mezzi d'opera e dispositivi provvisori, assistenze murarie, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente espressi o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi Unitari. La presenza di varie categorie di lavoro nell'elenco dei prezzi unitari non impegna l'Appaltatore all'esecuzione di tutte le stesse categorie, in quanto l'Appaltante si riserva l'ampia facoltà di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell'interesse dell'opera, e ciò a suo insindacabile giudizio e scelta.
- In conformità all'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per le lavorazioni non rinvenute nel prezzario regionale, o i cui prezzi regionali non sono stati ritenuti aderenti con la specificità del lavoro
- al listino "Prezzi informativi delle Opere Edili - C.C.I.A.A. di Vicenza", disponibile alla data di redazione del presente progetto;
 - a prezzi di mercato rilevati direttamente presso i fornitori locali.
- e) Per lavori a corpo:** tutte le spese, le prestazioni, i materiali, ecc... come descritti al precedente punto d), per giustificare l'entità del compenso a corpo stesso. Resta infatti stabilito che il compenso a corpo viene corrisposto, insieme ai prezzi di ogni categoria di lavoro previsti in elenco prezzi, comprensivo di tutti gli oneri imposti all'Appaltatore dal Capitolato Generale d'Appalto, dalle norme e regolamenti vigenti e dal presente Capitolato Speciale, oltrechè dai specifici articoli di Elenco Prezzi e dalle ulteriori prescrizioni progettuali. L'importo del compenso a corpo è soggetto al ribasso d'asta; detto importo è fisso ed invariabile e si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Il compenso

a corpo verrà liquidato con il primo stato avanzamento lavori successivo alla completa ultimazione di tutte le opere inerenti il lavoro a corpo stesso.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, di Capitolato Generale e di Regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei prezzi unitari, e nei rimanenti elaborati grafici di progetto esecutivo.

Eventuali contraddizioni tra Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo e disegni esecutivi di progetto, dovranno interpretarsi sempre nel senso più favorevole all'Ente Appaltante.

Sono parte integrante dell'appalto e, compensate con i prezzi di appalto, tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura dei materiali e della disponibilità delle attrezzature, attività che dovranno essere eseguite nella piena rispondenza di tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori.

Nei prezzi stessi s'intende compreso ogni compenso per gli oneri tutti, anche se non esplicitamente sopra detti o richiamati nei vari articoli di Elenco Prezzi, che l'Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ed in particolare per tutti quegli oneri richiamati nel presente Capitolato Speciale e soprattutto nel successivo articolo del presente Capitolato relativo agli "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore".

Le prestazioni in economia diretta sono del tutto eccezionali. Esse verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di un preciso ordine scritto ed autorizzazione del Direttore dei Lavori nel rispetto delle modalità previste al successivo articolo 60 di questo Capitolato Speciale d'Appalto; l'Appaltatore, comunque, non può sottrarsi all'obbligo di fornire le prestazioni ordinate.

Le prestazioni in economia saranno compensate con l'applicazione dei rispettivi prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi, applicando a tali prezzi la deduzione del ribasso d'asta (esclusa l'incidenza della manodopera). I suddetti prezzi per le prestazioni in economia sono comprensivi dell'utile d'impresa e delle spese generali.

La misura delle prestazioni della manodopera e dei mezzi d'opera è l'ora e la mezz'ora

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

a) Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, secondo quanto disposto dall'art. 93 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

b) La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva va presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata come previsto all'art. 103, comma 5 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016. L'ammontare residuo del 20% dell'iniziale importo garantito viene svincolato dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Le garanzie potranno essere costituite mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia non verrà integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario, né verrà diminuita in caso di riduzione dell'importo contrattuale.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

c) Polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione per la responsabilità civile inerente i danni arrecati a terzi e/o dipendenti:

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi inerenti l'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità che ne dovesse risultare. Devono naturalmente essere considerati nel novero di terzi tutte le persone che a qualunque titolo si trovano nel luogo di lavoro anche se prendono parte ai lavori e non rientrano nella copertura R.C.O.

Il massimale per la copertura deve essere pari al 5% della somma indicata nel bando di gara con un minimo di 500.000 Euro e con un massimale di 5.000.000 di Euro.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la polizza deve inoltre recare espressamente il seguente vincolo a favore della Stazione appaltante: **“La compagnia si obbliga a tenere valida la garanzia nei confronti dell'Ente Appaltante anche in caso di omesso o ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte dell'esecutore”.**

d) Polizza assicurativa: tutti i rischi del costruttore “C.A.R.”:

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa per la copertura di tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione e/o insufficiente progettazione.

La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori è così ripartita:

1. opere nuove	:	importo contrattuale
2. opere preesistenti	:	Euro 50.000,00
3. demolizioni sgomberi	:	Euro 0,00

Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con il massimale pari a Euro **500.000,00**.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) a garanzia della somma assicurata indicata nel bando di gara e deve prevedere a titolo esemplificativo e non limitativo:

- d.1)** la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- d.2)** la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

e) Polizza a garanzia della rata di saldo: l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo lo schema approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12/03/2004 n. 123 prima della liquidazione della rata di saldo. La garanzia decorre dalla data di concessione della rata di saldo e cessa dopo due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

ART. 14 - FACOLTA' DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto, in confronto del credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salvo l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Come da art. 103, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'Ente Appaltante ha diritto a rivalersi sulla cauzione per oneri subiti a seguito della risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e nel caso in cui debba provvedere direttamente al pagamento di quanto era dovuto dall'Appaltatore per inadempienze ed inosservanze relative a versamenti assicurativi, previdenziali, norme del contratto collettivo di lavoro, ecc...

La cauzione rimarrà in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all'art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia allo scopo sufficiente, a giudizio dell'Amministrazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguire d'ufficio.

Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, la Stazione Appaltante può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto.

ART. 15 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E FIRMA DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento prima della stipulazione del contratto, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale implica, da parte dell'Impresa, la conoscenza perfetta e l'incondizionata accettazione non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano (portate all'attenzione dell'Appaltatore in sede di presa visione dei documenti di appalto), ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere. Pertanto, con la presentazione dell'offerta l'Assuntore dichiara che, anche in conformità a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 106 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle sue difficoltà della natura del suolo e del sottosuolo; di aver verificato le distanze, capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate anche per rifiuti speciali; di aver verificato la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti; di essere a conoscenza dell'andamento climatico, del regime dei corsi d'acqua nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione sopra richiamata contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

In particolare la conoscenza preventiva di cui trattasi s'intende riferita a:

- possibilità di esercizio dell'istituto dell'opzione da parte della Stazione Appaltante, come specificato nell'art. 5 del presente Capitolato Speciale;

Le eccezioni di qualsiasi genere che l'appaltatore sollevasse all'atto della firma del contratto sulle condizioni di appalto saranno considerate come rifiuto alla firma con le conseguenze contemplate nel Capitolato Generale.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E SUO RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto n. 145 in data 19/04/2000, all'atto della stipulazione del contratto per tutti gli effetti dello stesso, l'Appaltatore dovrà eleggere il suo domicilio legale a Schio. Qualora l'Appaltatore non abbia uffici a Schio, egli è tenuto ad eleggere il proprio domicilio presso il Settore 4 del Comune di Schio (VI) dove si intende domiciliato anche chi lo rappresenta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal Responsabile unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a proprie mani dell'Appaltatore o della persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere fatte presso il domicilio eletto come sopra indicato.

Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno con ricorso all'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche a mezzo degli agenti del Comune.

L'Appaltatore deve altresì comunicare alla Direzione Lavori ai sensi e nei modi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto n. 145 in data 19/04/2000:

le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla Stazione Appaltante;

le generalità del proprio rappresentante con recapito telefonico, se l'Appaltatore non condurrà personalmente i lavori. La nomina del rappresentante deve avvenire mediante mandato con rappresentanza da depositare presso l'Ente appaltante;

le generalità del direttore di cantiere (eventualmente coincidente con il rappresentante dell'Appaltatore) e delle altre figure coinvolte nei lavori, con relativi recapiti telefonici.

Ogni variazione del domicilio dell'Appaltatore, della persona autorizzata a riscuotere, pagare, quietanzare, del legale rappresentante dell'Appaltatore, del direttore di cantiere e delle altre figure coinvolte nella gestione del cantiere deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante (Comune di Schio – Settore 4 – Servizio Manutenzioni – Ufficio di Direzione Lavori).

ART. 17 - CONSEGNA DEI LAVORI ED INIZIO DEGLI STESSI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di approvazione o stipulazione del contratto d'appalto. Nel caso di cottimo fiduciario il termine dei 45 gg. decorre dalla data di accettazione dell'offerta. E' facoltà della Stazione Appaltante, procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il Direttore Lavori indica espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, che sarà esplicitamente indicata nel primo verbale di consegna lavori, di consegnare il lavoro in singole fasi successive, anche non contigue, per esigenze di viabilità e per limitare i disagi relativi all'uso pubblico delle strade in uno stesso quartiere, stabilendo per ogni strada, o tratto stradale, o gruppo di strade il termine entro cui darli ultimati.

In ogni caso, sia che la consegna sia unica, tanto che essa avvenga per fasi (consegna parziale), la somma dei tempi utili relativi a ciascuna singola fase del lavoro dovrà dare il tempo utile totale stabilito all'art. 20 del presente Capitolato Speciale, a pena dell'applicazione della penale pecuniaria prevista allo stesso art. 20 sopra richiamato.

Il mancato rispetto di ogni singolo termine di tempo per l'ultimazione dei lavori, sia esso un termine parziale o quello complessivo, imporrà l'applicazione della penale pecuniaria di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato Speciale.

L'amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di introdurre periodi di sospensione lavori tra la consegna di una fase e la successiva, se ciò è motivato da necessità di pubblica utilità, climatiche, di viabilità, senza che l'Appaltatore per questo possa pretendere risarcimenti per il fermo macchine o per il mancato proseguimento dei lavori. Allo stesso modo lo "Schema di Contratto" allegato al progetto esecutivo riporta i casi specifici in cui sarà in facoltà dell'Amministrazione Appaltante sospendere legittimamente i lavori.

Qualora le consegne relative a fasi successive alla prima avvengano in ritardo tale da portare serio impedimento all'ultimazione delle opere entro i termini indicati all'articolo "Tempo utile per l'ultimazione lavori" l'Appaltatore avrà diritto soltanto alla conseguente corrispondente proroga del termine di ultimazione dei lavori pari al ritardo nella consegna, salvo diversi accordi tra le parti.

La data della consegna, per tutti gli effetti di legge, sarà quella del verbale di consegna, salvo eventuali diversi accordi tra le parti da riportare specificatamente nel verbale di consegna.

Per quanto sopra stabilito e in relazione ad altre eventuali specifiche clausole inerenti la consegna lavori che saranno riportate nei relativi verbali di consegna, l'appaltatore non potrà pretendere speciali compensi.

Nel giorno fissato dalla D.LL. e notificato all'Appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione del personale incaricato alla consegna dei lavori gli operai e i tecnici specializzati con relative strumentazioni topografiche, utensili e materiali necessari per fare, dove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i disegni relativi.

In generale la Stazione Appaltante potrà fornire, su richiesta dell'Impresa da eseguirsi con debito anticipo rispetto alla data di consegna lavori, un supporto magnetico in AutoCAD, contenente il rilevamento dell'area oggetto dei lavori e delle singole strade oggetto di intervento. Sarà cura e onere dell'impresa controllare detto rilievo piano altimetrico relativo allo stato di fatto e comunicare all'Amministrazione, entro e non oltre la data di consegna lavori, eventuali difformità riscontrate mediante la presentazione di analogo rilievo su supporto informatico e con restituzione cartacea. Oltre la data di consegna lavori non verrà tenuto conto di nessuna osservazione in merito a contestazioni relative allo stato di fatto, poiché l'appaltatore ha avuto a sua disposizione il tempo necessario al controllo.

Compererà all'impresa tracciare gli eventuali allargamenti, le sistemazioni previste e quanto altro, secondo gli andamenti plano-altimetrici di progetto e in conformità delle successive prescrizioni ed adattamenti che verranno dettati dalla D.LL. in corso d'opera.

Il tracciamento delle opere di progetto è in ogni caso subordinato all'accettazione dello stesso da parte della Direzione Lavori che può ordinare le modifiche del caso senza che per questo motivo l'impresa possa pretendere ulteriori compensi.

Effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, caposaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei caposaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'Appaltatore nella forma e nei contenuti stabiliti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, e nel rispetto di quanto stabilito da questo stesso articolo di Capitolato Speciale. Dalla data di tale verbale decorre il termine di tempo contrattualmente stabilito per l'esecuzione e l'ultimazione di tutti lavori. Qualora il Direttore dei Lavori riscontri, all'atto della consegna, differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo dovrà procedere ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e lavori pubblici.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni; i termini per l'esecuzione del lavoro decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Trascorso inutilmente questo termine di tempo perentorio, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salva in ogni caso la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria per il risarcimento di eventuali maggiori oneri e danni. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'adempimento è considerato grave negligenza accertata.

Se la consegna non avviene nel termine stabilito per colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, con le conseguenze di cui all'ex art. 153 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (ora abrogato) e art. 108 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori non appena ne avrà ricevuto la regolare consegna, anche se trattasi di consegna frazionata: esso dovrà dotare il cantiere dei necessari mezzi d'opera, manodopera e impianti speciali in relazione all'entità delle opere da eseguire e al tempo a sua disposizione per completarle. Il mancato effettivo inizio dei lavori oltre 8 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi e l'inosservanza da parte dell'appaltatore delle dotazioni per il cantiere - sia come personale che come attrezzature - richieste dall'Amm.ne Appaltante, darà diritto alla stessa di risolvere il contratto d'appalto per colpa dell'appaltatore e con relative spese a suo carico.

Allo stesso modo l'Ente Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora l'appaltatore non adempia agli obblighi di presentazione del programma lavori entro i termini del presente Capitolato Speciale (art. 33).

ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Ufficio Manutenzioni del SETTORE 4 del Comune di Schio, geom. Marino Stella.

ART. 19 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei Lavori. L'Ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'Appaltatore.

L'esercizio parziale o totale dell'opzione da parte della Stazione Appaltante verrà comunicato all'appaltatore mediante posta elettronica certificata come indicato al precedente articolo 5.

ART. 20 - VARIAZIONI AL PROGETTO

Considerato l'attuale periodo di normativa transitoria, per quanto riguarda le possibili variazioni delle opere progettate si farà riferimento all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e alle linee guida ANAC e decreti attuativi vigenti. Le possibili modifiche o varianti in corso d'opera verranno concordate e successivamente liquidate previa la redazione di una perizia che dovrà essere approvata assieme agli eventuali nuovi prezzi ed atto di sottomissione.

ART. 21 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER RITARDO, PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori in progetto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del "Verbale di Consegna".

Sono compresi entro il tempo utile totale sopra indicato:

1. i giorni di sabato e domenica in quanto, solitamente, non lavorativi;
- i periodi di congedo feriale spettanti di diritto al personale dipendente dell'impresa appaltatrice e le festività infrasettimanali comprese nella settimana lavorativa;
- il controllo del rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto con relativa restituzione automatica, e relativa eventuale segnalazione alla Stazione Appaltante qualora venissero individuate difformità degne di nota;
- il tempo occorrente per l'impianto di cantiere, per trovare le aree per il deposito materiali e per i lavori preparatori da eseguire prima dell'effettivo inizio;
- il trasporto e la movimentazione dei materiali, macchine operatrici ed attrezzature nelle varie strade oggetto di sistemazione e ubicate nei vari quartieri del Comune di Schio, compreso il Tretto;
- i giorni in cui sono previsti andamenti tipici stagionali sfavorevoli al regolare proseguimento lavori, nella misura di **7 giorni**, come stabilito dal Cronoprogramma Lavori.

Per quanto sopra si autorizzeranno eventuali proroghe e/o sospensioni del lavoro solo per particolari eccezionali periodi di maltempo a discrezione della D.LL. da valutarsi caso per caso, oltrechè per altre oggettive cause di reale impedimento o rallentamento ai lavori, tra cui quelle specificatamente indicate nello "Schema di contratto" allegato al progetto esecutivo.

Il termine di tempo per l'esecuzione dei lavori opzionali corrisponde ad ulteriori 90 giorni naturali consecutivi e quindi aggiuntivi rispetto al tempo utile di 120 gg., come indicato al precedente art. 5 .

La penale pecuniaria per lo sfioramento dei termini di tempo per l'esecuzione dei lavori è stabilita nella misura di 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

L'impresa è comunque tenuta al puntuale rispetto dei termini di tempo previsti per l'esecuzione delle varie categorie di opere, contenuti nel programma lavori approvato dalla D.LL. ed è tenuta a seguire l'ordine di esecuzione lavori concordato con la D.LL.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dall'art. 108 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 nei casi di grave ritardo, qualora l'Appaltatore non abbia recuperato detto ritardo nel termine prescrittogli dal Responsabile del Procedimento. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e ai seguenti servizi ritenuti "sensibili"; nonché ogni eventuale variazione al predetto elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo: trasporto di materiali a discarica; trasporto e smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

Per il presente appalto non è previsto il "Premio di accelerazione".

ART. 22 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Non saranno riconosciute all'Appaltatore procrastinazioni del termine di ultimazione dei lavori per effetto di sospensioni dei medesimi che non siano state disposte e verbalizzate ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e lavori pubblici.

Pertanto si autorizzerà l'eventuale sospensione lavori solo per cause di forza maggiore, di pubblico interesse o necessità, per le cause elencate nello "Schema di contratto" allegato al progetto esecutivo, per particolari eccezionali periodi di maltempo, da valutarsi caso per caso a discrezione della Direzione Lavori, per circostanze speciali, oltrechè per le altre oggettive cause di reale impedimento ai lavori.

Il Committente, per motivi di pubblica utilità e al fine di arrecare il minore disagio alla pubblica viabilità, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, oppure di limitarne o variarne cronologicamente lo sviluppo previsto da Cronoprogramma senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti vari salvo il diritto alla fissazione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori da stabilirsi da parte del Committente in relazione alla durata della sospensione.

Allo stesso modo l'Ente Committente potrà ritenere necessario sospendere i lavori a seguito di motivate circostanze di carattere tecnico finalizzate alla riuscita del lavoro a regola d'arte (per esempio: per consentire l'asestamento dello scavo relative ad interventi eseguiti sui sottoservizi, per l'asestamento dei rilevati prima di procedere con la stesa del manto erboso, per consentire che strutture in cemento armato con funzione portante raggiungano la prevista stagionatura, per eseguire la semina delle superfici a verde nel periodo climaticamente più favorevole alla successiva crescita, ecc...). A tal fine nello "Schema di contratto" allegato al progetto esecutivo sono indicate altre specifiche cause di sospensione legittima dei lavori che possono ricorrere per il presente appalto: le suddette cause di sospensione citate nello "Schema di contratto" non daranno diritto all'impresa di ottenere risarcimenti per il fermo cantiere.

E' in facoltà dell'Appaltatore richiedere al Committente la concessione di proroghe adeguatamente motivate. Tale richiesta dovrà in ogni caso avvenire con un congruo anticipo rispetto all'eventuale scadenza del tempo

utile contrattuale per dare modo alla D.LL. di esprimersi sulle richieste avanzate. La concessione delle eventuali proroghe sarà in facoltà e verrà comunque eseguita dal Committente.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto di opere pubbliche;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente, tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
 - il tempo necessario alla movimentazione dei materiali, attrezzature e macchine operatrici tra le varie strade interessate dai lavori, site nei vari quartieri del Comune, compreso il quartiere Tretto.
 - il tempo necessario per chiedere e fare eseguire agli enti erogatori dei vari sottoservizi la segnalazione degli stessi, onde procedere con lo scavo in sicurezza.

ART. 23 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE: ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs.50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto lgs. 1 settembre 1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto lgs. 1 settembre 1993, n.385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 24 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE: ACCONTI IN CORSO D'OPERA

L'Impresa avrà diritto al pagamento di rate d'acconto in corso d'opera, mediante stati di avanzamento e relativi certificati di pagamento, ogni qualvolta i lavori eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d'asta, compresa la manodopera al lordo e la relativa quota dei costi per la sicurezza sempre al lordo, raggiungano un importo non inferiore a **€ 145.000,00 (Euro centoquarantacinque/00)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo

dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5%, da liquidarsi, se nulla osta, in sede di liquidazione finale, pertanto l'importo della rata di cui sopra è al netto della ritenuta.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà emesso, qualunque ne sia l'ammontare netto, dopo la certificazione dell'ultimazione lavori da parte della Direzione Lavori; esso sarà subordinato alla preventiva presentazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 12 lettera e) di questo capitolato, qualora detta garanzia sia prevista dal Contratto d'Appalto.

L'importo relativo ai costi per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, sarà liquidato nei vari SAL, previa acquisizione del nulla-osta del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, in quota proporzionale all'avanzamento dei lavori e in relazione all'effettiva quantità realizzata in opera e riscontrata, in relazione al tipo di onere considerato.

L'importo per la sicurezza compensa la messa in atto delle misure di sicurezza "contrattuali", cioè riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere definite dal "Piano per la sicurezza e di coordinamento ai sensi del D. L.vo n.81/2008 e successive modificazioni", delle successive prescrizioni dettate dal Coordinatore per la sicurezza e dallo stesso Direttore Lavori e quanto altro ritenuto necessario a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nella specificità di questo appalto. Ne consegue che qualora si rilevassero omissioni o disattese di quanto sopra indicato e dovuto da parte dell'Appaltatore, il Direttore Lavori, su indicazione e richiesta del Coordinatore per la Sicurezza, sospenderà il pagamento dei costi per la sicurezza non dovuti per il SAL in pagamento. Detto importo potrà essere pagato solo dopo la messa in atto delle misure di sicurezza omesse, riscontrate dal Coordinatore e segnalate al Direttore Lavori.

Qualora dette misure di sicurezza non venissero messe in atto il Direttore Lavori, raccolto il parere favorevole del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, potrà omettere il pagamento delle stesse ai sensi del punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.to L.vo n. 81/2008 e procedere ai sensi dell'art. 92 del D.to L.vo n. 81/2008

Per l'emissione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di avanzamento lavori, anche in quantità provvisoria se ne ricorreranno le motivazioni, nei quali saranno riportati, per i lavori a misura e a corpo, rispettivamente le quantità e le percentuali che risultassero eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali; per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai e materiali eventualmente forniti dall'Appaltatore.

Il Direttore Lavori potrà avvalersi dell'art. 180, comma 4 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 accreditando oltre all'importo dei lavori eseguiti anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto. Per il presente appalto si stabilisce che i materiali provvisti a piè d'opera, da accreditare in contabilità secondo le modalità sopradette, dovranno essere, ad insindacabile giudizio del D.LL, rilevanti nel contesto dello Stato di Avanzamento in fase di emissione. Detti materiali devono comunque essere stati accettati dal D.LL. e possono sempre essere rifiutati dal D.LL. ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale d'appalto d'Appalto approvato con D.M. 145/2000.

I compensi a corpo verranno pagati, se non diversamente stabilito dal relativo articolo di Elenco Prezzi, nel primo stato di avanzamento successivo alla completa ultimazione di tutte le opere inerenti il lavoro a corpo di cui trattasi.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Per i lavori finanziati con mutui, o con i B.O.C. il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo o equivalente strumento finanziario.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11-7-1983, n. 188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la tesoreria provinciale, non si computa ai fini della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento.

La rata di saldo verrà pagata entro 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi e **preliminare presentazione di garanzia fidejussoria**, qualora sia prevista nel contratto d'appalto. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 gg. decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Dall'importo dello stato finale verranno detratti eventuali penali e spese di assistenza gravanti sull'impresa ed eventuali somme pagate direttamente dall'ente appaltante ai dipendenti dell'appaltatore oppure ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o in difformità agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

I lavori ritenuti ultimati dall'Appaltatore ma non giudicati tali dalla Direzione Lavori, e per i quali la Direzione stessa ritenesse necessari ulteriori interventi di completamento e finitura, verranno contabilizzati limitatamente alla percentuale del lavoro effettivamente eseguito a giudizio insindacabile della Direzione Lavori stessa.

Quando il certificato di pagamento (in acconto o in saldo) non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore, gli interessi legali e moratori. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto, su apposita richiesta dell'Appaltatore, in occasione del primo pagamento utile, in conto o in saldo.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, nè di chiedere lo scioglimento del contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il contratto di cessione dei crediti, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante. Detta Stazione appaltante dovrà quindi, se ritiene di accettare la cessione crediti, notificare detta accettazione tanto al cedente quanto al cessionario, entro 45 giorni dalla data con cui le è stato notificato il contratto di cessione crediti da parte dell'impresa. Pertanto l'impresa appaltatrice dovrà notificare con congruo anticipo l'eventuale cessione dei crediti prima dell'emissione del certificato di pagamento (il cui importo è stato ceduto) sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 25 - ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, COLLAUDI, MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale D.LL. procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito verbale di ultimazione lavori, in doppio originale.

Qualora il Comune di Schio esercitasse parzialmente o totalmente l'opzione di cui al precedente art. 5 di Capitolato Speciale, l'ultimazione lavori verrà accertata con un solo verbale a seguito della conclusione anche delle opere riguardanti all'opzione.

Se dalla visita risultasse la necessità di completare lavorazioni di piccola entità, accertate dal D.LL. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, oppure di rifare o migliorare qualche opera - sempre di piccola entità - per imperfetta esecuzione, il Direttore Lavori potrà concedere un termine di tempo perentorio, specificandolo nello stesso verbale di ultimazione, non superiore a 60 gg. (art. 199, comma 2 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010). Se questo termine di tempo perentorio non verrà rispettato il

Verbale di Ultimazione redatto decadrà e verrà sostituito da un altro Verbale di Ultimazione con relativi conseguenti riflessi sull'applicazione della penale.

Se in sede di accertamento dell'ultimazione lavori, senza pregiudizio di successivi accertamenti, il Direttore Lavori rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare detti vizi e/o difformità a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo 20 del presente Capitolato Speciale.

Entro 8 giorni (otto) dalla data del verbale di ultimazione lavori l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali e macchinari di sua proprietà sgomberando anche eventuali materiali residui, ammassi di detriti, opere provvisoriale, ecc. anche se appartenenti o accumulati da subappaltatori o da altre ditte impegnate nei lavori.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere compilato dal Direttore Lavori, con le stesse modalità previste per lo Stato di Avanzamento, entro 2 (due) mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori. Quindi dovrà essere inoltrato al Responsabile del Procedimento unitamente alla relazione di cui all'art. 200, comma 2 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010

Il Responsabile del Procedimento inviterà l'Appaltatore a prendere conoscenza e a sottoscrivere il Conto Finale entro 15 gg. dalla comunicazione.

Il presente appalto rientra nella fascia di importi per i quali è previsto l'accertamento della regolare esecuzione mediante la redazione del relativo Certificato a firma del Direttore Lavori entro tre mesi dall'ultimazione lavori, come previsto dall'art. 237 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora si renda necessario eseguire il collaudo, esso sarà effettuato dal Collaudatore nominato dal Committente con le modalità di legge vigenti (art. 216 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010); la consegna all'Ente Appaltante del Certificato di collaudo dovrà avvenire nel termine di 4 mesi dal ricevimento, da parte del Collaudatore, degli atti di contabilità finale trasmessigli dal Responsabile del procedimento. L'ente appaltante approva il certificato di collaudo entro i successivi due mesi.

Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante effettua operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti o mancanze, si procederà ai sensi dell'art. 227 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010. Nel caso in cui l'impresa non rispettasse il termine di tempo imposto dal Collaudatore per la riparazione di mancanze di lieve entità, si applicherà la penale di cui all'art. 20 del presente Capitolato Speciale.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Certificato di Collaudo (provvisorio) o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'Ente Appaltante.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo, l'Appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purchè tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'Articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa Appaltatrice è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa Appaltatrice, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove però l'Impresa Appaltatrice non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni, i trattamenti, le manutenzioni, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

In particolare l'obbligo di manutenzione delle opere fino al collaudo comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si riscontrassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne abbia fatto regolare denuncia nei termini prescritti all'art. 25 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione lavori.

L'Appaltante constaterà l'esecuzione, lo stato e la consistenza delle opere da prendere in consegna parzialmente o completamente, attraverso la redazione di un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore (o con due testimoni), nel quale si dichiareranno consegnate provvisoriamente all'Appaltante le opere interessate.

L'Appaltatore rende disponibili gli operai, i materiali e i mezzi d'opera per le varie operazioni di collaudo e si assume gli oneri per il ripristino di quanto alterato per eseguire le verifiche (art. 224 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010). Gli oneri per il pagamento del Collaudatore sono a carico dell'Ente Appaltante.

ART. 26 - DANNI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno denunciati dall'Appaltatore al Direttore Lavori entro **tre giorni** dal verificarsi dell'evento in modo da consentire alla Direzione Lavori le necessarie constatazioni sul posto, **e non oltre i cinque giorni da quello dell'evento**, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.

Ricevutane la denuncia, il Direttore Lavori procederà all'accertamento redigendo specifico verbale accompagnato da idonea documentazione fotografica.

Non sono considerati danni di forza maggiore, ai sensi del presente articolo e pertanto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scese negli scavi anche se questi sono del tipo "a pozzo", le solcature ed altri guasti provocati dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e dei rilevati, gli interrimenti di cunette e simili e così pure i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflussi eccezionali di acque meteoriche o sotterranee, o da piene anche improvvise e straordinarie dei corsi d'acqua oggetto di lavoro nel cantiere e/o situati nelle vicinanze dei lavori e dei cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera, come pure i tubi, gli apparecchi, etc., fino alla loro completa messa in opera ed a prova e interri eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati, se ritenuti non adatti dalla Direzione Lavori.

Peraltro la riconfigurazione delle scarpate, la riprofilatura dei cigli e delle banchine e cunette stradali, anche conseguenti a danni di forza maggiore, saranno sempre eseguiti a totale cura e spese dell'Appaltatore.

Non sono considerati danni per forza maggiore quelli provocati dal gelo, dal freddo e dalla pioggia sulle superfici o sui relativi sottofondi, poiché l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, deve attenersi alle norme tecniche di Capitolato Speciale e alla regola d'arte. Ne consegue che l'Appaltatore è obbligato a ripristinare a regola d'arte, a propria cura e spese, i manti che all'atto della constatazione della Regolare Esecuzione dell'opera o del collaudo, fossero ammalorati o presentassero segni di sgretolamento, cedimento, ed altre imperfezioni. Allo stesso modo dovrà essere garantito l'attecchimento erboso nelle superfici seminate a prato o simile, con eventuale rifacimento della semina nelle zone in cui essa non è attecchita o non presenta crescita omogenea all'atto della constatazione della regolare esecuzione o del collaudo. In materia di danni e responsabilità dell'Appaltatore si richiamano gli ex artt. 165 e 166 del Regolamento D.P.R. n.207/2010 (ora abrogati).

ART. 27 - ESPROPRI, OCCUPAZIONI E DANNI

La Stazione Appaltante provvederà a sue cura e spese agli espropri e servitù per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi, prima che l'Appaltatore occupi i terreni interessati dall'esecuzione delle opere appaltate.

L'Impresa provvederà invece a sue cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per la costruzione di strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per lo stoccaggio del materiale da utilizzare nei lavori, per lo sfilamento e il deposito dei materiali approvvigionati per l'esecuzione lavori e di quelli da allontanare a discarica, per il ricorso a cave di prestito e a discariche anche a pagamento e per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione delle opere appaltate.

Resta inteso che dopo l'ultimazione lavori l'impresa dovrà riportare le aree utilizzate per le occupazioni temporanee, e i campi agricoli allo stato precedente il loro utilizzo, riparando tutti i vari danni arrecati, e sistemando in maniera adeguata il terreno.

Sono pure a carico dell'Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati e/o Enti per qualsiasi tipo di danno arrecato a beni mobili ed immobili nel corso dei lavori, siano gli stessi beni sia all'interno che all'esterno della zona stabilita per espropri e per servitù; in particolar modo si ricorda che grava sull'Appaltatore il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati nel corso dei lavori.

In particolare modo l'impresa deve operare con criteri di sicurezza volti a tutelare, oltre gli stessi operai, anche il traffico veicolare e pedonale che si svolge nelle strade oggetto di lavoro.

I danni di qualunque genere causati dal personale dell'Impresa appaltatrice, o comunque da essa dipendenti, qualora non risarciti in tempo debito dalla stessa, possono, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, essere liquidati direttamente dallo stesso Ente Appaltante che si rivalerà sui compensi dovuti all'Impresa o con altre forme ritenute opportune.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a prendere idonei provvedimenti, preliminarmente e durante l'esecuzione dei lavori, per impedire ai privati non aventi titolo di richiedere compensi a fronte di presunti danneggiamenti non imputabili ai lavori svolti. Tali provvedimenti possono consistere in ricognizioni preliminari, idonea documentazione fotografica, posizionamento di distanziatori e di spie atti a verificare eventuali successivi allargamenti di crepe già esistenti, accorgimenti, tecniche, mezzi d'opera specifici atti ad evitare danni e pericoli, ecc... Tutti questi provvedimenti rimangono comunque a carico dell'impresa, così come la rifusione dei danni realmente provocati.

In materia di espropriazioni, occupazioni e danni si richiama comunque l'art. 16 comma 3 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

ART. 28 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche ai sensi del D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni come più dettagliatamente descritto di seguito e nel successivo articolo "Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore". Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e assistenza dei lavori.

a) Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza consegnatogli dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 art. 100, comma 1 e allegato XV.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazione e di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

b) Piano operativo di sicurezza:

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza deve contenere al minimo gli elementi descritti al punto 3 dell'allegato XV del D.to L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni .

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere aggiornato ad ogni variazione e/o integrazione di lavorazioni rispetto alle previsioni iniziali.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lvo n. 81/2008 e successive modificazioni .

c) Altre responsabilità dell'Appaltatore:

- i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente igiene e sicurezza;
- per quanto attiene alla gestione del cantiere è obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento di Polizia Urbana.
- predisporre i piani per la riduzione del rumore, prima di iniziare le relative lavorazioni rumorose ed attenendosi alle norme vigenti; rispettare i limiti acustici di zona ed eventualmente dotarsi della autorizzazione in deroga (semplificata) per l'attività rumorosa temporanea ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico" approvato con Deliberazione Consiliare n. 158 del 10/12/2007, aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 106 del 30/11/2009, e come più dettagliatamente descritto al successivo articolo n. 35, al paragrafo "Osservanza delle leggi e delle richieste del Direttore Lavori".
- L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni , con particolare riguardo all'allegato XIII.
- L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; una dichiarazione sull'organico medio annuo distinto per qualifica; l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra

loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.to L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
- L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici autorizzate devono fornire alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza tutta la documentazione e le informazioni richieste atte ad identificare gli operai presenti in cantiere e ad individuarne il relativo periodo lavorativo;
- ai sensi del D.to L.vo n.81/2008 e successive modificazioni art. 18, c.2, lettera u) il datore di lavoro dell'impresa deve munire il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sulle aziende familiari e sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi personalmente.

A tutela dei lavoratori, fermo restando quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% come previsto dalla circolare n. 26 del 21/04/2000 del Coordinamento Ispezione del Lavoro – Direzione VII – Direzione Generale del personale, sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo o dell'ultimo acconto, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Qualora l'Appaltatore ritardi nel pagare le retribuzioni dei dipendenti, l'Ente Appaltante procederà alla detrazione degli importi dalle somme dovute all'Appaltatore anche in corso d'opera.

ART. 29 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termine di Legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori, nel cantiere, o nella sede dei lavori stessi.

L'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto ritrovamento, sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento ed adottando le opportune disposizioni per garantire l'integrità, la custodia e la conservazione di quanto rinvenuto.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere o alterare l'oggetto del ritrovamento.

All'Appaltatore spetteranno i rimborsi delle spese sostenute ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 30 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti dagli scavi, dalle demolizioni, dalla messa fuori servizio di parti di strutture esistenti, dall'abbattimento di alberi e legname in genere e quanto altro risultante da interventi realizzati nelle aree di proprietà comunale sono essi stessi di proprietà comunale, salvo specifiche indicazioni contrarie provenienti dalla D.LL. ed eventualmente indicate nell'Elenco Prezzi Unitari.

In particolar modo rimane di proprietà dell'Appaltante tutto il materiale, ghiaioso e non, comunque giudicato dalla D.LL. idoneo ai sottofondi stradali, ai riporti e ai reinterri in genere, al rivestimento e profilatura di scarpate, riempimento di aiuole ecc., proveniente dagli scavi e che potrà essere impiegato da parte dell'Appaltatore nei riporti, rilevati, rinterri, ecc., dove necessario, ben costipato e rullato, o portato in deposito

in luoghi indicati dalla D.LL. Resterà di proprietà dell'Appaltatore tutto l'altro terreno e il materiale non idoneo e comunque esuberante, che dovrà essere trasportato a cura e spese dell'impresa su luoghi o discariche autorizzate, compreso il pagamento dell'indennità di discarica, il tutto secondo le disposizioni della D.LL. e quelle specifiche di Elenco Prezzi.

Il legname proveniente dal taglio degli alberi rimarrà in proprietà dell'Amm.ne Appaltante, salvo diverse disposizioni, fermo restando l'obbligo da parte dell'Impresa di accatastare detto legname in modo ordinato nell'ambito del cantiere. Le ceppaie, le ramaglie, gli arbusti e le siepi non recuperabili dovranno essere portati a discarica a cura e spese dell'impresa.

I chiusini, sigilli, profili, segnali verticali e materiale vario proveniente dalla demolizione e recuperabile dovranno essere accuratamente accatastati dall'impresa nell'area del cantiere e portati in deposito presso il magazzino comunale o presso altro luogo indicato dalla Direzione Lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice se non diversamente convenuto.

ART. 31 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appaltatore prende atto che altre imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da egli stesso realizzate a seguito della fornitura o realizzazione di opere inerenti gli stessi lavori appaltati, oppure per la realizzazione di altri lavori, siano essi pubblici o privati, limitrofi alla zona in lavorazione.

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.

L'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, non costituirà motivo per richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante, nè alle Imprese che lavorano per conto della stessa.

Inoltre l'Appaltatore è a conoscenza che i lavori in oggetto dovranno comunque consentire l'accesso dei residenti e frontisti alle relative abitazioni/attività, in qualsiasi fase di sviluppo del cantiere, pur garantendone tutte le caratteristiche di sicurezza al fine di evitare danni a cose e/o persone.

ART. 32 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO-PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Ufficio di Direzione Lavori per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti allegati al contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente periodo, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d'Appalto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che si intende valida la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante, o comunque ad insindacabile giudizio della D.LL. La scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

ART. 33 - BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa, d'intesa sempre con il Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo l'Appaltante, per tale impiego, sopportare oneri e spese di alcun genere.

ART. 34 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PROGRAMMA DEI LAVORI PREDISPOSTO DALL'IMPRESA E CRONOPROGRAMMA

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre i lavori secondo un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma lavori allegato al progetto esecutivo, il quale dovrà essere concordato con la D.LL. e che dovrà consentire di dare le opere compiute entro il termine prescritto.

L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro la data stabilita per la firma del verbale di consegna dei lavori, e comunque prima dell'effettivo inizio degli stessi, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci. Tale programma dovrà essere elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa (numero di squadre impiegate nei lavori).

I criteri in base ai quali è stato redatto il cronoprogramma lavori allegato al progetto esecutivo, e che l'appaltatore deve rispettare nella redazione del programma esecutivo da sottoporre alla D.LL.;

L'impresa rimane comunque libera di organizzare i lavori di rialzo come crede opportuno, attenendosi a quanto già indicato nel precedente art. 14 e specificando nel POS la cronologia di intervento.

Il programma esecutivo dei lavori dovrà indicare, per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento lavori e deve essere coerente con i tempi delle eventuali fasi previste per lo svolgimento dei lavori.

Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere. Inoltre è necessario precisare la composizione della squadra di operai e il tipo e quantità di macchine ed impianti che l'Appaltatore si obbliga ad impiegare per ultimare le varie fasi di lavoro nei tempi previsti da programma. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Il programma lavori predisposto dall'impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori entro sette giorni dalla sua presentazione, mediante apposizione di visto.

La Direzione dei Lavori si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l'Appaltatore organizzi la sua attività dando la precedenza alla sistemazione di alcune strade rispetto ad altre e potrà prescrivere allo stesso di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esse eseguendo gli interventi per tratti o per fasi lavorative, il tutto sia per ragioni tecniche, sia per altre esigenze;

Qualora il programma definito dall'Appaltatore non riportasse l'approvazione dell'Appaltante, l'Appaltatore avrà ancora otto giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi o di particolari diritti.

Il programma esecutivo dei lavori predisposto dall'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, senza che ciò possa dare motivo all'Appaltatore di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- f) per qualsiasi motivo riconosciuto di pubblica utilità e atto a favorire la pubblica viabilità.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di adeguarvisi rispettando i tempi di avanzamento lavori ed ogni altra modalità.

Il mancato rispetto dei tempi definiti nel Programma Lavori, così come concordato con la Direzione Lavori, comporterà l'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo in ciascuna fase lavorativa stabilita con l'Ente Committente, ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, dà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

ART. 35 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo (o certificato di regolare esecuzione) approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del Codice Civile.

Comunque la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione lavori. Quindi, tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta in facoltà dell'Appaltante di disporre il funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite (tubazioni della fognatura, strade, parcheggi, ecc...), senza che l'Appaltatore possa opporsi ed affacciare diritti o pretese di sorta.

Tale facoltà sarà comunicata all'Appaltatore per iscritto ed esso non potrà opporvisi o reclamare compensi di sorta.

L'Appaltante constaterà l'esecuzione, lo stato e la consistenza delle opere da prendere in consegna parzialmente o completamente, attraverso la redazione di un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore (o con due testimoni), nel quale si dichiareranno consegnate provvisoriamente all'Appaltante le opere interessate.

ART. 36 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese descritte all'art. 32 comma 4 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 e a quelle prescritte dal presente Capitolato Speciale nei precedenti articoli, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compresi nei prezzi dei lavori a misura e a corpo di cui al precedente articolo 2 e nell'Elenco Prezzi Unitari:

PREDISPOSIZIONE E TENUTA DEL CANTIERE:

L'Appaltatore dovrà provvedere alla formazione del cantiere eseguendo, in conformità agli elaborati progettuali e alle indicazioni della D.LL, i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, con la manodopera, con la sua attrezzatura, con apparecchiature, strumentazioni topografiche, macchinari ed impianti della potenzialità necessaria ad assicurare perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a conservare fino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici eventualmente ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere d'arte.

Il cantiere dovrà essere recintato ed illuminato nei modi prescritti dal "Piano operativo di sicurezza" e dai regolamenti comunali di P.S., inoltre dovrà essere curata la pulizia e la regolare manutenzione.

Sono a totale carico dell'Appaltatore: tutte le pratiche, oneri ed indennizzi relativi necessari all'ottenimento dei permessi per le occupazioni temporanee delle aree pubbliche e private occorrenti alla realizzazione dei lavori, l'area necessaria per lo sfilamento delle tubazioni lungo lo scavo senza creare pericolo per il traffico, per il deposito anche temporaneo del materiale scavato a fianco della trincea, per il passaggio dei mezzi di cantiere, per tutelare la sicurezza del traffico veicolare pubblico, per l'installazione dei box di cantiere e l'impianto del cantiere in genere, per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per le cave di prestito, per le discariche di materiali di risulta e per quelli dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per lo stoccaggio del materiale, ecc...; gli oneri derivanti da indennizzi o pagamenti ad enti pubblici o privati che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori, gli oneri derivanti da allacci provvisori a pubblici servizi uso cantiere con il relativo pagamento dei contributi, tasse, canoni, consumi ed indennità.

Le aree di stoccaggio e deposito temporaneo di materiale proposte dall'impresa dovranno essere preventivamente autorizzate dalla D.LL. e potranno essere rifiutate, a suo insindacabile giudizio, se indecorose o di intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

Ogni onere per presentazione e custodia di campioni di materiali e di lavorazioni, tracciamenti e picchettamenti, verifiche e misurazioni è a carico dell'Appaltatore, il quale è tenuto a fornire anche tutto il personale necessario, con le adeguate attrezzature e strumentazioni, a semplice richiesta della Direzione Lavori.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori deve nominare, prima dell'inizio degli stessi, il Direttore tecnico di cantiere, il quale dovrà essere professionalmente abilitato; l'impresa dovrà fornire alla direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

- l'impiego nei cantieri di lavoro di uno o più locali ad uso ufficio per il personale di Direzione ed assistenza dell'impresa. Detti locali dovranno essere arredati, illuminati e riscaldati, dotati di telefono e di servizio igienico con idoneo sistema di smaltimento dei liquami. Di regola il servizio igienico deve essere allacciato alla fognatura, ma nel caso in cui non vi sia questo sottoservizio nelle zone adiacenti al cantiere il servizio igienico deve essere del tipo chimico.

- La predisposizione di idoneo laboratorio di cantiere completo delle necessarie apparecchiature per l'esecuzione delle prove prescritte dalla D.LL., e spettanti all'Appaltatore, in relazione a quanto stabilito al successivo paragrafo "Esecuzione di prelievi, prove, controlli, misurazioni, rilievi topografici, segnalazione e conservazione dei sottoservizi" di questo stesso articolo di Capitolato Speciale, salvo quelle più specifiche per le quali sarà necessario riferirsi ad uno specifico laboratorio di prove autorizzato. E' a carico dell'appaltatore ogni spesa per il personale, le attrezzature, i mezzi d'opera e per il materiale necessario all'esecuzione delle suddette prove e necessario a ripristinare o riparare l'opera in conseguenza al saggio o al prelievo.

- Il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia dei suddetti locali e del cantiere stesso. In particolar modo l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di provvedere a realizzare e a conservare in perfetto stato di efficienza tutte le strade attraversate comprese quelle oggetto di intervento con i presenti lavori, i carreggi ghiaiosi, le strade di servizio anche se insistenti nell'area di altri cantieri, i ponti, le opere provvisorie, le passerelle e quanto altro necessario per consentire l'agevole transito e manovra delle macchine operatrici e di tutti gli altri mezzi di trasporto anche privati, nel caso in cui la strada oggetto di lavoro sia aperta al traffico e per garantire in ogni caso la necessaria sicurezza al transito dei pedoni soprattutto per il necessario accesso alle abitazioni/attività frontiste.

Il presente obbligo di mantenere in perfetto stato di efficienza le strade, i ponti, i carreggi ghiaiosi, ecc... si riferisce anche alle opere esistenti per cui l'appaltatore è obbligato a ripristinarne le caratteristiche venute meno

a causa dell'utilizzo con i presenti lavori. Compete all'appaltatore in generale il ripristino dei luoghi attraversati allo stato quo-ante l'intervento, siano essi entro il cantiere, che esterni ad esso con particolare riferimento all'area di stoccaggio del materiale.

- L'impresa dovrà garantire l'accesso continuativo pedonale e carrabile alle proprietà private confinanti con l'area di intervento mediante opere provvisorie del tipo idoneo all'utilizzo e con movimenti di terra o formazione di carreggi ghiaiosi.

- La fornitura e posa in opera nel cantiere di lavoro di apposita tabella collocata in sito ben visibile concordato con la Direzione Lavori, recante l'oggetto dei lavori e quanto altro indicato dalla D.LL. in ottemperanza alla Circolare del Ministero dei LL.PP. in data 1.6.1990 n. 1729/UL. Dimensioni minime mt. 2.00x3.00 con le caratteristiche tipografiche e cromatiche dettate dall'Ente Appaltante. Ne dovrà essere curato il periodico aggiornamento e/o integrazione. Se la Direzione Lavori lo richiederà detta tabella dovrà essere spostata con il proseguimento dei lavori, nelle zone interessate dagli stessi, per cui le dimensioni potranno essere inferiori a quelle sopra indicate.

- Qualora per il lavoro in oggetto il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione abbia valutato la presenza del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi, l'appaltatore deve permettere l'ingresso in cantiere alle ditte incaricate della bonifica e di tutto il personale specializzato autorizzato a tal fine, sospendendo i lavori per permettere l'esecuzione della bonifica;

- Non sono dovuti rimborsi per il fermo macchine: pertanto sono contabilizzabili solamente i periodi di tempo in cui le macchine sono realmente funzionanti in cantiere per i lavori appaltati e non si rifonderanno oneri per macchinari presenti in cantiere ma non operativi, nè oneri per il trasporto in cantiere delle macchine, attrezzature, materiali e relativa movimentazione tra le varie strade oggetto di sistemazione, a qualsiasi distanza esse siano ubicate dal centro città.

I prezzi offerti per il noleggio sono formulati per un'ora di automezzo funzionante, compresa tutta la manodopera atta a farlo funzionare, se non diversamente ed esplicitamente specificato nel relativo articolo descritto nell'elenco prezzi unitari.

- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, anche nei periodi di sospensione lavori, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Detta custodia dei materiali, mezzi d'opera e quanto altro da impiegarsi per l'esecuzione dell'appalto sarà a totale cura e spese dell'Appaltatore senza che lo stesso possa accampare pretese alcune per danni, furti o danneggiamenti di qualsiasi tipo, anche se i cantieri e i materiali sono ubicati all'interno di aree di proprietà dell'Ente appaltante.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

- La tenuta delle scritture contabili di cantiere e in particolar modo:

- il libro giornale a pagine numerate in cui vengono registrate tutte le circostanze che interessano i lavori (condizioni meteorologiche, lavoratori presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in cls. e relativo disarmo, interventi di altre ditte, ecc...);
- il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, soprattutto per quanto attiene alle parti di lavoro che saranno occultate con il procedere dello stesso;
- note sugli eventuali lavori in economia: richiesta, estremi dell'autorizzazione da parte della D.LL, rapportini giornalieri firmati;
- il "rapporto di cantiere" di cui al paragrafo successivo con tutte le utili e dettagliate indicazioni relative alle opere da realizzare;
- i tesserini di riconoscimento cui devono essere muniti coloro che lavorano nel cantiere (anche i lavoratori autonomi e le imprese familiari) e i documenti previsti dal D.to L.vo n. 81/2008 atti a facilitare i controlli e la verifica che il personale dei cantieri sia stato regolarmente assunto.

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno, altresì, indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto e il Referente di cantiere giustificcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE, PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA

- Per l'esecuzione delle opere appaltate l'Appaltatore ha l'obbligo di avvalersi di manodopera la cui specializzazione sia adeguata alle mansioni da svolgere e al tipo di lavoro da realizzare, di mezzi d'opera, attrezzature ed impianti speciali più idonei alla esecuzione secondo le regole dell'arte e in piena sicurezza delle opere in oggetto. **Il numero e tipo di squadre operative impiegate nel lavoro, il relativo organico, il numero e il tipo dei mezzi d'opera da impiegare dovranno essere tali da permettere il rispetto dei tempi contrattuali e quanto stabilito dal programma lavori concordato con la Direzione Lavori, tenendo conto delle esigenze dell'Ente Appaltante descritte al precedente articolo 33 di Capitolato Speciale. L'organico, le squadre, le attrezzature e mezzi dovranno essere incrementati su richiesta della D.LL. qualora a insindacabile parere della stessa non possano garantire il rispetto di tali termini o per sopravvenute esigenze specifiche per cui sia necessario accelerare i lavori indipendentemente dal rispetto del termine di tempo finale (per esempio per consentire lo svolgersi di manifestazioni nelle strade interessate dai lavori, ecc...).**

I mezzi d'opera e le attrezzature da impiegarsi per i lavori in oggetto dovranno essere delle dimensioni e della portata idonea agli spazi ristretti in cui lavorare e alle manovre da eseguire e dovranno essere conformi alle limitazioni di carico esistenti.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione delle opere e di ogni altra attività connessa alle prestazioni d'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla D.LL.; egli inoltre risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti - propri o di eventuali subappaltatori regolarmente autorizzati - nei confronti sia del Committente che dei terzi.

- L'Appaltatore deve nominare il suo rappresentante e il Direttore di cantiere, che possono essere anche la stessa persona, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto, conferendo agli stessi i necessari mandati e procure per l'esecuzione di tutti gli atti relativi ai lavori appaltati. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato dei propri rappresentanti.

Tra gli obblighi dell'appaltatore rientrano i seguenti :

- Fornire alla Direzione Lavori tutte le notizie che saranno richieste anche verbalmente inerenti l'impiego della manodopera, dei mezzi d'opera, delle attrezzature, dei materiali e di quanto altro impiegato per l'esecuzione dei lavori appaltati.

- Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella realizzazione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi in base alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento dell'opera, al Piano Operativo di Sicurezza, alle eventuali modifiche ed integrazioni del P.S.C. e del P.O.S., assumendone in tutto i relativi oneri, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.to L.vo n. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutte le prescrizioni vigenti in materia di infortuni sul

lavoro, ed in particolare quelle precedentemente citate, dovranno essere rispettate, a cura dell'Appaltatore, da parte dei relativi dipendenti e da parte dei dipendenti di altri subappaltatori regolarmente autorizzati.

In particolar modo compete all'impresa l'adozione di tutte le misure di sicurezza per garantire la vita e l'incolumità degli operai, per garantire la movimentazione dei materiali e le manovre dei mezzi d'opera in prossimità e sulle strade aperte al traffico in piena sicurezza onde evitare infortuni alle persone e danni ai beni pubblici e privati, oltrechè agli stessi lavoratori dell'impresa. Di tali danni l'impresa sarà eventualmente tenuta al completo risarcimento, rimanendo sollevata la stazione appaltante.

- Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna l'impresa appaltatrice è tenuta alla denuncia del nuovo lavoro all'INPS, all'INAIL, all'Ispettorato del Lavoro e alla Cassa Edile di Vicenza. Ad analogo obbligo sono tenute, per il tramite dell'impresa appaltatrice, le imprese subappaltatrici.

- L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione Appaltante:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
- una dichiarazione relativa all'organico medio annuo dell'impresa appaltatrice distinto per qualifica e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- tutte le ulteriori notizie relative all'organico dell'impresa, alla posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc... che verranno richieste dall'Ente appaltante, o che sono comunque previste per legge. Sarà cura e onere dell'impresa provvedere a tenere sempre informato l'Ente appaltante degli aggiornamenti e variazioni che intervengono nel corso dell'appalto, rispetto alla situazione inizialmente esposta.

Nel caso in cui si verifichi qualche infortunio l'Appaltatore è obbligato a darne immediata comunicazione alla D.LL., oltre ad espletare le formalità del caso (trascrizione sul Registro Infortuni, avviso degli Enti a ciò preposti, ecc...).

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonchè il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.

- L'impresa appaltatrice è tenuta ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" per gli operai dipendenti dalle imprese industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella provincia di Vicenza per il tempo in cui si svolgono i suddetti lavori.

In alternativa l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti deve sottostare anche l'impresa eventualmente non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

- L'impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di legge e di contratto anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

- Il Committente è espressamente dichiarato estraneo da ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc...).

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."

- A tutela dei lavoratori in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Qualora l'Appaltatore ritardi nel pagare le retribuzioni dei dipendenti, l'Ente Appaltante procederà alla detrazione degli importi dalle somme dovute all'Appaltatore anche in corso d'opera.

ESECUZIONE DI PRELIEVI, PROVE, CONTROLLI, MISURAZIONI, RILIEVI TOPOGRAFICI, SEGNALAZIONE E CONSERVAZIONE DEI SOTTOSERVIZI

Sono a carico dell'Appaltatore le seguenti spese:

- Le prestazioni di manodopera, la fornitura degli strumenti metrici e topografici, l'impiego degli attrezzi e dei macchinari per le operazioni di rilievo, misurazioni, tracciamento, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili per la consegna lavori, per le varie verifiche e varianti o integrazioni lavori in corso d'opera, per la contabilità finale dei lavori compreso l'onere per la redazione e fornitura degli elaborati AS-BUILT aggiornati delle opere effettivamente eseguite, come previsto dall'art. 11 lettera j) del Capitolato Generale d'Appalto per i lavori di interesse regionale approvato con D.G.R.V. n. 2120 del 02/08/205 e quanto altro necessario fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

- Le prestazioni di manodopera, la fornitura degli strumenti metrici e topografici, l'impiego degli attrezzi e dei macchinari per gli assaggi, per la ricerca e la segnalazione dei sottoservizi comunali e di qualsiasi altro Ente erogatore, ed anche di sottoservizi privati presenti nell'area oggetto d'intervento, per rilievi e misurazioni specifiche inerenti gli stessi sottoservizi richieste dalla D.LL.

- Alla firma del contratto d'appalto e comunque prima di iniziare i lavori, l'Ente Appaltante fornirà all'impresa appaltatrice la cartografia sulla cui base è stato redatto il progetto esecutivo e anche gli elaborati grafici progettuali su supporto magnetico. Detti rilievo ed elaborati non hanno però alcuna funzione esaustiva e dovranno essere verificati ed integrati dall'impresa mediante un proprio rilievo in funzione delle effettive risultanze dei lavori.

Sarà cura e onere dell'impresa eseguire eventuali altri e più specifici rilievi strumentali in conformità ai lavori da eseguire e alle successive prescrizioni ed adattamenti che verranno impartiti dalla D.LL.

Dal rilievo topografico integrato e/o eseguito dall'impresa dovranno emergere tutti i limiti operativi vincolanti (marciapiedi esistenti, quote soglie, ubicazioni e quote accessi carrai, andamento dei muri dei fabbricati, posizione e quota dei sottoservizi esistenti, posizione sigilli e pozzetti delle altre reti tecnologiche, ecc.) in modo tale da avere la reale situazione esistente e da permettere la definizione di dettagli progettuali.

Tutte le quote dovranno essere legate ai caposaldi indicati dalla D.LL. Il rilievo plani altimetrico dovrà essere legato a quello eseguito dall'Ufficio Tecnico in sede di progettazione al fine di avere i riferimenti per i vari punti interessati dalle sezioni trasversali.

Il rilievo strumentale a restituzione automatica tipo AUTOCAD o simili, è a totale carico dell'impresa: dovrà essere restituito in scale grafiche appropriate secondo l'esigenza della Direzione Lavori.

Detti rilievi potranno essere utilizzati per la contabilizzazione automatica di determinate categorie di lavori e delle principali voci delle opere stradali.

- L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori che comportano scavi, dovrà provvedere a prendere accordi con gli Enti erogatori dei vari servizi (luce, acqua, gas, telefono, elettricità, ecc.) per fare individuare e segnalare i sottoservizi esistenti nell'area d'intervento al fine di evitare il relativo danneggiamento. Dovrà inoltre predisporre tutti gli accertamenti del caso per evitare rotture e guasti durante l'esecuzione dei lavori.

Gli interventi in prossimità o che comportino l'interessamento di linee elettriche, telefoniche, del gas metano o di altri sottoservizi potranno avvenire solo previo avviso all'Ente Erogatore eseguito per tempo,

ed eventualmente richiedendo la supervisione e l'assistenza dello stesso Ente se trattasi di lavori specialistici. Gli oneri conseguenti alle segnalazioni, richiesti dai vari Enti erogatori, faranno carico all'impresa appaltatrice.

L'impresa è inoltre tenuta a conservare a propria cura e spese tutte le opere pubbliche e/o private incontrate durante lo scavo (per le quali il progetto non preveda espressa eliminazione) come tubazioni, fondazioni, cavi, allacciamenti vari, pozzetti, ecc. restando a suo completo carico le eventuali riparazioni dei guasti e gli indennizzi per i danni o incidenti che per qualsiasi causa dovessero venire arrecati alle opere, condutture sotterranee e loro accessori oggetto di danneggiamento. Gli oneri per lo scavo in presenza di sottoservizi si intendono compensati con i prezzi di appalto e quindi è compensata l'assistenza al mezzo d'opera eseguita dall'operatore a terra e lo scavo a mano in prossimità dei sottoservizi, se non diversamente stabilito dall'elenco prezzi unitari.

Nell'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice deve operare creando il minor disagio possibile per gli utenti dei sottoservizi interessati dai lavori, pertanto è obbligata ad assicurare la continuità di erogazione dei servizi (acquedotto e gas metano) e lo smaltimento delle acque meteoriche e fognarie provenienti dagli insediamenti e dalle strade esistenti anche mediante la realizzazione di scarichi provvisori, di by-pass o con l'impiego di pompe, gruppi elettrogeni e tubazioni di adeguata portata. Tutti gli oneri conseguenti alla necessità di assicurare continuità dei servizi sono compresi tra i prezzi contrattuali e pertanto nulla in più sarà dovuto all'Impresa.

Per permettere al Direttore Lavori di accertare l'idoneità dei materiali che devono essere approvvigionati dall'Appaltatore o che già sono stati depositati a piè d'opera e quindi di accettarli provvisoriamente, compete all'Appaltatore, senza che ciò dia titolo a compensi particolari:

- prima dell'approvvigionamento dei materiali più significativi e di quelli che rimarranno a vista, come per esempio le cordone stradali, le tubazioni per i vari sottoservizi, tutti i manufatti prefabbricati e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, l'Impresa dovrà presentare alla D.LL. un campione degli stessi materiali unitamente ad una relativa scheda tecnica riportante le caratteristiche geometriche, tecniche e strutturali atte ad individuarne caratteristiche, prestazioni, e la loro conformità alle norme di accettazione. Il Direttore Lavori potrà richiedere tutta la documentazione da egli stesso ritenuta necessaria al fine di formulare la propria accettazione dei materiali prima della loro posa in opera, compresa la richiesta di Certificati di conformità alle caratteristiche previste da Elenco prezzi o da Capitolato Speciale d'Appalto.
- la campionatura, sia preliminare alla fornitura, tanto quanto in corso d'opera, di miscele di materiali, di materiali semplici, di conglomerati, di componenti ed accessori accompagnati da relazione tecnica e relative prove di laboratorio (analisi del fuso granulometrico, della percentuale del legante, della resistenza, studio di formulazione, ecc...) atte ad individuarne le caratteristiche richieste, la rispondenza alle norme di Elenco Prezzi e di Capitolato Speciale e la loro conformità alle norme di accettazione;
- la raccolta e confezionamento di campioni di materiali sciolti semplici e loro trasporto presso il laboratorio fiduciario dell'ente appaltante per consentire successive prove tecniche il cui costo è previsto per legge a carico dell'appaltante.

I campioni di materiali e di miscele e le relative documentazioni accettate dovranno essere controfirmate dal Direttore Lavori e dal Rappresentante dell'Appaltatore e dovranno essere conservati fino a collaudo ove indicato dall'Ente Appaltante.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie il cui costo sarà a carico della stazione appaltante, imputato tra le somme in amministrazione, sono le seguenti:

caratterizzazione delle terre e rocce provenienti dallo scavo ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 (qualora richiesto in base al riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi);

verifiche tecniche obbligatorie in materia di cementi armati in conformità alle vigenti legislazioni in materia (L. n. 1086/1971), compreso il carotaggio di strutture in cemento armato al fine di individuarne le caratteristiche strutturali e dimensionali richieste;

prove di carico delle strutture, sia in corso d'opera che a lavori ultimati;

prove di tenuta delle tubazioni di fognatura bianca e nera secondo le modalità stabilite dal presente C.S.A.;

carotaggio di sottofondi in cemento armato e di sottofondi in materiale ghiaioso al fine di individuarne le caratteristiche;

carotaggio indisturbato (eseguito con apposita macchina carotatrice) delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso per il controllo dei relativi spessori;

- le prove ed analisi sulle pavimentazioni, fondazioni e sottofondazioni stradali stabilite dal presente Capitolato Speciale e ritenute, dal Direttore Lavori o dal collaudatore, necessarie per stabilire l' idoneità dei materiali e dei componenti e della relativa modalità di posa in opera.
- L'obbligo e gli oneri per il successivo ripristino allo stato originario di quanto danneggiato per l'esecuzione delle prove tecniche di cui sopra.

Le prove ed analisi a carico dell'Appaltatore sono quelle non prescritte per legge o da capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dal Direttore Lavori e/o dal Collaudatore per stabilire l' idoneità dei materiali o dei componenti, salvo che dalla prova non consegua l'accertamento o l'inidoneità dei materiali o dei componenti. In questa ultima ipotesi il costo delle prove ed analisi è a carico dell'appaltatore.

L'impresa appaltatrice è tenuta a prestare le necessarie collaborazione ed assistenza richieste nell'esecuzione delle prove tecniche poste per legge a carico dell'ente appaltante o che siano comunque eseguite da terzi mettendo a disposizione, a propria cura e spese, il personale necessario (movieri per regolamentare il traffico e disporre la segnaletica temporanea in corrispondenza delle zone oggetto di prova, operatori delle macchine, altro personale richiesto per il prelievo), tutte le apparecchiature e mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle prove (per esempio il camion di contrasto per consentire le prove su piastra, e simili), gli oneri per il ripristino allo stato originario di quanto danneggiato per l'esecuzione delle prove tecniche in oggetto, da chiunque eseguite.

Spetterà alla Stazione appaltante, tramite proprio personale o quello del laboratorio incaricato, l'utilizzo delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione delle prove richieste, la preparazione e l'invio del campione o del prelievo a laboratori fiduciari, il pagamento delle relative prestazioni, tasse, imposte, oneri e quanto altro necessario al rilascio delle certificazioni ed esiti delle prove richieste.

Competono all'impresa i seguenti oneri:

- I materiali valutati a peso dovranno essere oggetto di pesatura presso la pesa pubblica con le seguenti modalità:
 - per materiali sciolti (ghiaione, conglomerato bituminoso per rasature e ricariche, materiale arido, ecc.) farà testo la bolla di pesatura dell'autocarro;
 - per materiali campionabili come per esempio i chiusini in ghisa dei pozzetti, si provvederà a pesare un minimo di tre campioni per ogni tipo di manufatto, ottenendo il peso unitario dal peso totale diviso il numero dei campioni pesati e verrà poi redatto un verbale di pesatura in contraddittorio.
- La fornitura di fotografie a colori delle opere in oggetto, nei vari stadi di avanzamento dei lavori, stampate in formato A4 compresa la consegna alla D.LL. dei relativi file su supporto magnetico. Sono a carico dell'Impresa appaltatrice anche le foto da eseguire prima dell'inizio dei lavori atte a testimoniare lo stato di fatto relativo al luogo oggetto d'intervento, con lo scopo e le finalità di prevenire irragionevoli richieste di privati frontisti come specificato nel precedente art. 26 (redazione del verbale di constatazione dello stato di fatto prima dell'inizio dei lavori);
- Il collocamento ed il mantenimento durante i lavori di spie in vetro o altro materiale nelle costruzioni circostanti il cantiere qualora si nutrano dubbi sulle condizioni statiche delle stesse.

L'Appaltatore, o chi lo rappresenta, ha l'obbligo di avvertire la D.LL. della prossima esecuzione di opere campionabili. I prelevamenti dei materiali, i carotaggi, gli assaggi e le prove in genere dovranno avvenire previo avviso della D.LL. la quale indicherà il sito di assaggio e verranno eseguiti in presenza della stessa D.LL. la quale garantirà l'autenticità dei provini apponendovi la firma del Direttore Lavori e dell'Appaltatore o altro segno identificativo atto a garantirne l'autenticità. I campioni di materiale saranno conservati presso l'ufficio della D.LL. oppure in cantiere, se così richiesto dalla stessa D.LL.

Nessun compenso addizionale ai prezzi di contratto verrà riconosciuto all'Appaltatore in dipendenza delle condizioni effettive nelle quali debbono eseguirsi i lavori, nè potrà valere a titolo di compenso e di indennizzo la

mancata concessione di chiusura di una strada o di un tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulle necessità di tale chiusura.

Eventuali oneri richiesti da enti pubblici per la manutenzione delle strade di loro pertinenza a causa dell'aumentato transito veicolare in dipendenza della esecuzione di lavori nonchè derivanti da limitazioni di transito imposte dai medesimi enti proprietari saranno integralmente a carico dell'Appaltatore.

- Durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'accesso pedonale e carrabile alle abitazioni e alle ditte frontiste; in generale al termine di ogni giornata di lavoro la viabilità nella strada interessata dai lavori dovrà comunque essere garantita provvedendo alla chiusura di eventuali scavi, saturando le zone fresate con l'apporto del conglomerato bituminoso in modo da non lasciare dislivelli, rimuovendo ostacoli pericolosi e ripristinando al meglio il piano stradale.

L'appaltatore è obbligato a garantire la transitabilità nel cantiere alla fine di ogni turno di lavoro (sospensione per il pranzo e serale) in modo che eventi atmosferici improvvisi non rendano il cantiere intransitabile, intendendo con ciò che deve essere fatto salvo il diritto di agevole e sicuro transito ai pedoni e di accesso alle auto dei residenti e a quelle dei servizi di emergenza.

Detti criteri di sicurezza del transito devono comunque essere adottati anche fuori delle strade, nelle aree direttamente o indirettamente interessate dai lavori per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Le prescrizioni contrattuali sopra descritte non potranno in nessun caso dare diritto all'Appaltatore di avanzare pretese di compensi e di maggiori prezzi, trattandosi di oneri organizzativi inerenti alla natura stessa delle opere.

ATTIVITA' PROGETTUALI INTEGRATIVE DI CANTIERE

- L'Appaltatore assume con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati. I lavori previsti dal presente progetto esecutivo non prevedono opere in cemento armato con funzione portante. Nel caso in cui, a seguito di varianti regolarmente approvate dall'Ente Committente si riscontrasse la necessità di introdurre opere di rilevanza statica, incombe sull'Appaltatore l'onere di provvedere a sua cura e spese allo sviluppo della progettazione costruttiva e di cantiere delle opere che non fossero completamente sviluppate dal progetto esecutivo, ciò secondo il dettaglio che sarà richiesto dalla Direzione dei lavori o che risulterà comunque necessario per l'esecuzione delle opere a regola d'arte e perfettamente funzionali.

Nella redazione della progettazione di cui sopra l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente statale o regionale.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a verificare, integrare se necessario, e a far propri, assumendone ogni conseguente responsabilità, i calcoli statici e i disegni di progetto o di variante.

L'Appaltatore è tenuto a presentare ed ottenere il benestare alla esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere in argomento, da parte di tutte le Autorità ed Uffici Competenti con particolare, ma non esclusivo riguardo, a quanto disposto dalle Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.

I calcoli ed i disegni esecutivi delle opere, completi di ogni dettaglio e redatti dall'Appaltatore, dovranno essere consegnati alla D.LL. in n. 3 copie, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei relativi lavori.

La Direzione Lavori formulerà le osservazioni che riterrà opportune.

Dovrà altresì essere presentata, in n. 3 copie, una relazione illustrativa delle qualità e caratteristiche dei materiali che l'Appaltatore intenderà impiegare.

L'Appaltatore provvederà a fare introdurre nel progetto le modifiche relative senza poter avanzare pretese o richieste per indennizzi o rimborsi nè per giustificare altresì intralci o ritardi nello sviluppo dei lavori.

- L'esecuzione di tutte le opere con funzione portante è subordinata a calcoli statici e di verifica a norma della Legge 5.11.1971 n. 1086 e del D.M. 16.6.1976 pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14.8.1976 e successive disposizioni legislative (Norme Tecniche sulle costruzioni). Detti calcoli saranno redatti e firmati da un Ingegnere di comune fiducia tra l'Impresa Appaltatrice e la Direzione Lavori.

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE RICHIESTE DEL DIRETTORE LAVORI

- L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ordini di servizio, ecc... vigenti o che venissero emanati in corso d'opera.

- L'osservanza dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento e di tutte le prescrizioni, variazioni ed aggiornamenti che verranno emanati in corso d'opera dal Coordinatore per l'Esecuzione, oltrechè in generale l'esecuzione degli adempimenti inerenti e conseguenti al Decreto Legislativo n. 81/2008 e con riferimento al Decreto Legislativo 19/11/1999 n. 528;

- L'osservanza in merito alla redazione e presentazione alla D.LL. di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di un piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle scelte autonome e responsabilità organizzative dell'impresa, il tutto da presentare entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna lavori;

- L'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico con particolare riferimento al "Piano Comunale di Classificazione Acustica" approvato con Delibera Consiliare n. 144 del 23/10/2006 e il "Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico" approvato con Deliberazione Consiliare n.158 del 10/12/2007 ed aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 106 del 30/11/2009 ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Si richiama inoltre l'osservanza del D.P.C.M. 01/03/1991, della Legge n. 447/95, della Legge Regionale n. 21/99 e della Circolare dell'ULSS n. 4 - Alto Vicentino - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 12973/70.01.99 in data 09/04/1998.

I lavori in oggetto riguardano varie strade ubicate in tutto il territorio comunale e quindi rientranti in differenti zone acustiche individuate nel "Piano Comunale di classificazione acustica".

In base alla vigente normativa comunale di cui al regolamento sopra richiamato, aggiornato con D.C.C. n. 106/2009, i valori limite di emissione ammessi per il periodo diurno corrispondono a 45 dB (A) nella zona I (aree particolarmente protette) e corrispondono a 65 dB (A) nella zona VI (aree esclusivamente industriali).

Poichè si prevede il verificarsi delle seguenti situazioni:

- che il rumore emesso all'esterno del cantiere durante le lavorazioni supererà i limiti massimi sopra menzionati;
- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in ciascuna strada o gruppo di strade adiacenti sarà inferiore ai 60 giorni lavorativi;
- che l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione dei lavori rumorosi avverrà solamente nei giorni feriali (salvo casi specifici), dalle ore 7,30 alle ore 19,00

per quanto sopra l'impresa appaltatrice, in conformità all'art. 9 del "REGOLAMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO" del C. di Schio dovrà richiedere al Comune di Schio- Servizio Ambiente la deroga semplificata con le seguenti modalità:

- presentare la domanda, mediante compilazione del modulo predisposto dal C. di Schio, almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'attività rumorosa;

- la domanda, completa degli allegati indicati da redigersi a cura e spese dell'impresa (relazione tecnico-descrittiva e planimetria dettagliata), dovrà essere redatta e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta appaltatrice.

Nel caso in cui sia necessario eseguire i lavori rumorosi in giorni festivi e/o al di fuori dell'orario previsto (dalle 7,30 alle 19,00) l'impresa appaltatrice dovrà chiedere ed aver ottenuto preventiva autorizzazione prima dell'inizio attività rumorose.

Si richiama l'art. 18 comma 1 del "REGOLAMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO" del C. di Schio per i soggetti che per conto del Comune stesso gestiscono attività di pubblico interesse.

In ogni caso gli accorgimenti da adottare dovranno essere i seguenti: le macchine utilizzate dovranno essere conformi alle specifiche norme CE in materia di emissione acustica; dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per limitare la rumorosità verso gli alloggi limitrofi (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni), sia adottando opportune schermature e carterature, che curando la dislocazione di macchinari ed automezzi e curando l'organizzazione del lavoro al fine di concentrare le lavorazioni rumorose nei momenti della giornata di minimo disturbo (ore centrali nelle fasce antimeridiana e postmeridiana); dovranno essere chiaramente definite le date di inizio e di fine lavori e di questo dovranno essere avvertiti i residenti direttamente disturbati.

- La Stazione Appaltante potrà disporre perchè manufatti e/o tratti di tubazione che hanno subito la prova di pressione o di tenuta, o le altre prove tecniche specificate per quel tipo di tubazioni, con esito favorevole vengano messi in attività di esercizio, o per il convogliamento dei liquami o per il loro trattamento anche parziale, anche prima del collaudo finale e ciò senza che l'Appaltatore possa per tale motivo richiedere o pretendere speciali compensi, indennizzi od altro e senza perciò che cessi, neppure parzialmente la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione, alla manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere eseguite fino a collaudo finale definitivo; per dette riparazioni, qualora a giudizio del Direttore dei Lavori, siano imputabili a errato o improprio uso delle opere, fermo restando l'obbligo della riparazione da parte dell'impresa, verranno compensate mediante valutazione in economia.

Allo stesso modo la Stazione Appaltante potrà disporre l'apertura al traffico di tratti stradali, di zone adibite a parcheggio e l'uso anticipato di alcune porzioni dell'opera o di alcuni manufatti anche prima del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

- La Stazione Appaltante ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui lavori, con le modalità che riterrà più opportune ed ha il diritto di ricevere prontamente dall'Appaltatore tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere. Tale controllo non esimerà comunque l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta esecuzione dei lavori, responsabilità che ricade unicamente sull'Appaltatore.

- Il Committente è espressamente dichiarato estraneo da ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, etc.).

- L'Impresa dovrà inoltre prestarsi ad ogni possibile richiesta della Direzione dei Lavori, per la collaborazione nella stesura dei disegni e documenti contabili sia in fase dell'avanzamento lavori che per la compilazione della contabilità finale, in relazione e con le modalità definite al precedente paragrafo "Esecuzione di prelievi, prove, controlli, misurazioni, rilievi topografici, segnalazione e conservazione di sottoservizi" di questo stesso articolo.

L'Impresa è obbligata ad avvertire la D.LL. ogniqualvolta si debbano effettuare misurazioni di opere che a lavori ultimati non saranno visibili (profondità di scavi, fresature e scarifiche, fondazioni, spessori di fondazioni stradali, di massetti, di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, tratti di tubazioni interrati, ferro di armatura prima dei getti in cls, ecc..) al fine di permetterne il rilevamento in contraddittorio. Qualora ciò non accadesse l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di contabilizzare tali opere secondo le proprie motivate valutazioni, indipendentemente dalle specifiche richieste dell'impresa.

SPESE A CARICO DELL'IMPRESA, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, ECC...

- Sono a completo carico dell'impresa appaltatrice le spese di contratto, bollo per tutti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro fino all'emissione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione e registrazione riguardanti anche la formalizzazione di appendici ed integrazioni del contratto (per esempio atti di sottomissione e verbali nuovi prezzi); l'I.V.A., regolata secondo le vigenti norme, sarà invece a carico dell'Ente Appaltante nella misura vigente al momento del pagamento delle rate d'acconto. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa.

- Sono a carico dell'impresa appaltatrice le autorizzazioni, le concessioni e le spese per allacciamenti provvisori di tipo idrico, telefonico, elettrico, alle reti fognarie, del gas metano e quanto altro necessario al regolare e normale funzionamento del cantiere, delle relative attrezzature e mezzi d'opera (come il rifornimento d'acqua per la fresatrice a freddo) per l'esecuzione delle opere in appalto. I relativi pagamenti di contributi, tasse, canoni, consumi ed indennità dovranno essere effettuati dall'impresa direttamente agli enti erogatori del servizio.

Tra queste spese rientra il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali e rilasciate da altri Enti (occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonchè il pagamento di ogni tassa, onere o imposta, presente e futura inerente ai materiali, alle forniture e mezzi d'opera da impiegarsi nell'appalto in oggetto.

Spettano sempre all'appaltatore il pagamento delle licenze per la provvista e l'uso di eventuali materiali esplosivi, come pure le spese necessarie per il deposito, la conservazione e la custodia degli stessi.

- L'osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mineraria per la coltivazione delle miniere e delle cave, le necessarie pratiche da conseguire per le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d'acqua dei materiali necessari.
- Gli oneri per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini comunali o nei depositi che saranno indicati dalla D.LL.

MANUTENZIONE DELLE OPERE

- Tutte le opere eseguite o in corso di esecuzione dovranno essere mantenute in perfetto ordine e ne dovrà essere curata la pulizia periodica fino alla data di approvazione del Certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

- L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'accurata manutenzione di tutte le opere rientranti nel contratto d'appalto anche nel periodo compreso tra la data di ultimazione lavori e il collaudo finale o la constatazione della regolare esecuzione. Conseguentemente è tenuto a riparare tutti i guasti e le degradazioni avvenuti in detto periodo alle opere oggetto dell'appalto, ed anche delle opere preesistenti direttamente o indirettamente interessate dai lavori, mediante la sostituzione ed il ripristino dei materiali danneggiati e/o mancanti i quali dovranno essere dello stesso tipo dei materiali originariamente utilizzati. La manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite nell'ambito del presente appalto ed eventualmente anche alle strade o alle opere esistenti manomesse per causa imputabile alla ditta Appaltatrice e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e da vandalismo, semprechè l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dalla vigente normativa in materia di appalti e di lavori pubblici.

La manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e senza particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l'impresa non provvedesse a tale cura, la D.LL. previa comunicazione scritta, provvederà d'ufficio e la relativa spesa sarà addebitata all'impresa stessa rivalendosi sul saldo finale, oppure, qualora questo non fosse sufficiente, sull'importo della polizza assicurativa o fidejussoria depositata dall'impresa.

La rata di saldo potrà essere trattenuta dal Committente, anche in presenza di collaudo finale approvato, qualora l'impresa debba provvedere a specifiche manutenzioni di opere danneggiate.

- La manutenzione delle opere fino al collaudo finale implica anche la riparazione di eventuali avvallamenti che si fossero venuti a formare nel periodo intercorrente tra la posa di tubazioni, pozzetti e manufatti in genere o la stesa del manto (anche su tracce di scavo) e il collaudo finale o fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, il tutto a cura e spese dell'impresa appaltatrice, in quanto responsabile dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Ciò significa che le eventuali riprese o ricariche di avvallamenti conseguenti all'assestamento degli scavi saranno a spese dell'impresa poiché non si provvederà a contabilizzare ulteriori asfaltature consistenti in riparazioni del manto asfaltico già contabilizzato.

- Sono compresi nell'obbligo di costante manutenzione delle opere fino all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o del collaudo finale i lavori necessari alla conservazione delle opere a verde, con particolare riguardo alle periodiche annaffiature delle aree seminate, da eseguirsi con irrigatori provvisti di nebulizzatore e in funzione delle necessità stagionali. E' a carico dell'impresa appaltatrice eseguire il primo taglio dell'erba con la successiva rullatura del prato, eseguire tutti i trattamenti e le cure colturali (concimazione di copertura con concimi composti ternari, trattamenti antinfestanti, ecc..) e provvedere alla risemina nel caso di fallanze, di essiccazione o grave deperimento. La semina del miscuglio di essenze erbacee, che deve aver avuto il preliminare consenso della Direzione Lavori, deve avvenire nel momento stagionale più idoneo a consentire lo sviluppo e la crescita.

- Se ne ricorrerà il caso, l'impresa dovrà provvedere a sgomberare la zona oggetto d'intervento della segnaletica verticale, opere di arredo urbano, archetti e cordoli delimitatori, dissuasori, sigilli, chiusini, cippi chilometrici ed eventuali altri manufatti di proprietà comunale rimovibili. Questi materiali e manufatti dovranno essere accantonati con cura su aree da reperirsi a cura e spese dell'impresa oppure dovranno essere trasportati in magazzino comunale, sempre a carico dell'impresa, per essere eventualmente riposizionati dopo l'esecuzione dei lavori. Secondo gli ordini della Direzione Lavori, l'impresa dovrà provvedere a trasportare presso il magazzino

comunale o presso qualche altro deposito comunale i materiali provenienti dalle demolizioni o i manufatti recuperabili, a sua cura e spese.

OBBLIGHI PER LO SMALTIMENTO, RECUPERO O RIUTILIZZO DI MATERIALI RINVENUTI CON LO SCAVO E FRESATURA, E PER LA GESTIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO E DI RISULTA DEL CANTIERE

In generale sono a carico dell'appaltatore gli oneri per il trasporto del materiale di risulta inutilizzabile proveniente dagli scavi, da demolizioni e dalla pulizia dell'area oggetto d'intervento presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza, anche per rifiuti speciali, per lo smaltimento di materiali con residui di fognatura, ecc...con conseguente pagamento dei relativi oneri o con l'adozione di ogni altra forma di smaltimento prevista dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR n°33/85 e dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012. Nel caso in cui la discarica chieda la caratterizzazione o analisi chimiche dei materiali oggetto di deposito, sarà cura dell'appaltatore fare eseguire dette analisi (se non diversamente convenuto), così come tutte le pratiche e procedure per ottenere l'autorizzazione a depositare il materiale di risulta.

Oltre alla comunicazione di cui sopra:

- nel caso di smaltimento in discarica dovrà essere consegnata alla DD.LL copia del test di cessione previsto ai sensi del DM 13 marzo 2003 riguardante la caratterizzazione dei rifiuti da smaltire in discarica;

Per le operazioni di scavo che comportino il riutilizzo del materiale in sito oppure in altri siti (di destinazione e/o di deposito intermedio) la ditta appaltatrice è tenuta a rispettare quanto previsto dal D.M. 10/08/2012 n. 161, nonché art.18 della L. R. 20/2007. Considerate le dimensioni contenute del cantiere in oggetto, la ditta appaltatrice deve attenersi agli artt. 41 e 41bis della L. n. 98/2013 e relativi indirizzi operativi dettati dalla Regione Veneto con circolare della Segreteria Regionale per l'Ambiente prot. n. 397711 in data 23/09/2013. Più precisamente:

- per il riutilizzo del materiale fuori dal sito di escavazione dello stesso, l'impresa – in quanto produttore del rifiuto ai sensi di questo stesso articolo di Capitolato Speciale, paragrafo successivo: **“Prescrizioni in materia di gestione rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione”**, è tenuta ad eseguire le analisi atte a stabilire se il materiale è contaminato o meno e a redigere il MOD 1 da inviare ad ARPAV e per conoscenza al Comune di Schio;

- per il riutilizzo in sito del materiale proveniente dagli scavi il produttore è tenuto a redigere l'autocertificazione di cui alla Circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 88720 del 28/02/2014.

Nel caso di smaltimento in discarica del materiale proveniente dagli scavi, esso dovrà essere preceduto dalla caratterizzazione analitica prevista dalla normativa di verificare l'ammissibilità del rifiuto in discarica.

La caratterizzazione sarà eseguita a cura dell'impresa appaltatrice, ma il costo sarà sostenuto dall'Ente Appaltante imputandolo tra le somme in amministrazione diretta.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Comune di Schio, con debito anticipo, il nominativo e gli estremi dell'autorizzazione della discarica scelta per lo smaltimento del materiale. L'Ente appaltante potrà rifiutare la discarica scelta dall'impresa e imporre, per giustificati motivi o di vicinanza al cantiere, un'altra discarica autorizzata per lo smaltimento del materiale da scavo, disponibile ad accettare lo stesso materiale.

Permangono in capo all'impresa gli obblighi sopra indicati sulla compilazione del formulario e la trasmissione di una copia dello stesso all'ufficio di Direzione Lavori. Nel caso di trasporto eseguito da terzi, questo dovrà essere effettuato da ditta autorizzata.

Prescrizioni in materia di gestione rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione: i rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conseguente ai lavori in oggetto dovranno essere gestiti come previsto dalla D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/2012 - Allegato “A”.

Pertanto i lavori di fresatura, scarifica, scavi e demolizioni in genere dovranno essere eseguiti in maniera il più possibile selettiva (cioè per categorie omogenee di materiale) in modo da differenziare i rifiuti prodotti stoccandoli separatamente; a tal fine si consiglia di separarli entro adeguati contenitori o depositi in base al

rispettivo codice CER in modo da facilitarne il successivo avvio a smaltimento o a recupero in impianti autorizzati. Sono a carico dell'impresa le analisi richieste dall'impianto per il recupero del materiale.

In modo particolare dovranno essere separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.

Si ricorda che i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, da utilizzarsi in cantiere, devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE come da D.M. 11/04/2007.

Il Comune di Schio è in possesso della certificazione ambientale EMAS 14001: pertanto la ditta appaltatrice è tenuta a rispettare le disposizioni in vigore per lo smaltimento dei rifiuti come da "Regolamento comunale di gestione rifiuti" e secondo le linee guida del Comune di Schio definite nella certificazione ambientale sopra richiamata.

In materia di "trattamento dei rifiuti" si precisa che l'appaltatore è produttore dei rifiuti derivanti dalla propria attività. Durante l'esecuzione del presente contratto d'appalto non potranno essere lasciati rifiuti in deposito nell'area di lavoro né all'esterno di essa se non per la durata della giornata lavorativa; al termine della giornata lavorativa e al termine dei lavori ogni rifiuto dovrà essere rimosso. L'appaltatore è tenuto al corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sotto propria responsabilità ed a proprie spese. L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta del Comune, dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'erogazione del lavoro tramite dimostrazione del corretto uso della documentazione per il trasporto e tramite fornitura dell'evidenza del possesso delle autorizzazioni e/o iscrizioni all'albo gestori ambientali previste dalla legge da parte dei soggetti utilizzati per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

I materiali vegetali provenienti dalla pulizia del cantiere (abbattimento di alberi, estirpazione di arbusti, sfalcio, ecc...) dovranno essere trasportati e conferiti a cura e spese dell'impresa appaltatrice presso le idonee discariche o centri di raccolta autorizzati. I rifiuti anche speciali conseguenti all'attività di cantiere (residui di PVC e polietilene, di tubazioni in gres e cemento, sacchi di plastica e nylon, palletts, imballaggi vari, ecc..) dovranno essere conferiti presso le discariche autorizzate - a qualsiasi distanza - anche per rifiuti speciali, con presentazione alla Direzione Lavori della 4^a copia dei formulari di trasporto e conferimento secondo la normativa vigente. All'impresa appaltatrice spetta il pagamento del trasporto e degli oneri di smaltimento ai sensi di legge.

L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione del suolo o delle acque superficiali o sotterranee. In particolare dovrà tenere ogni contenitore di prodotti potenzialmente pericolosi per l'uomo o per l'ambiente (es.: carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, ecc.) al coperto, su superfici impermeabilizzate. Eventuali percolamenti o versamenti non dovranno contaminare il suolo o le acque e dovranno quindi essere raccolti da terra e smaltiti come rifiuti a norma di legge o convogliati ad impianti di depurazione adeguati. Eventuali serbatoi di volume superiore a 200 litri dovranno essere tenuti all'interno di bacini di contenimento di volume tecnicamente adeguato e coperti. Nel caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti e/o pericolose l'impresa dovrà provvedere alla messa in sicurezza con polvere assorbente e segnalazione all'autorità competente; lo smaltimento della polvere assorbente utilizzata per la messa in sicurezza dovrà essere documentata dalla consegna alla Direzione Lavori della 4^a copia del formulario di trasporto e conferimento.

PROVVEDIMENTI SPECIFICI RIGUARDO AL LAVORO

- I prezzi utilizzati per il presente appalto includono gli oneri per il trasporto in cantiere di macchine operatrici, materiali, attrezzature, e quanto altro necessita per l'esecuzione dei lavori, compresa relativa movimentazione tra le varie strade site nei vari quartieri di Schio, compreso il Tretto, a qualsiasi distanza siano poste le une dalle altre.

- L'Impresa è inoltre obbligata a ripristinare alle condizioni originarie i luoghi interessati dai lavori, dal passaggio degli automezzi, dal deposito di materiale, dall'area di cantiere e da quanto altro sconvolto a causa dei presenti lavori. E' pertanto compreso l'obbligo di ripristinare campi, orti e giardini pubblici e/o privati e relative recinzioni interessati dal passaggio di condotte fognarie o da interventi in genere mediante idonea sistemazione a

verde e piantumazione delle essenze erbacee e/o arboree estirpate, tagliate o comunque danneggiate, il tutto a cura e spese dell'impresa. Le nuove essenze da ripristinare a cura e spese dell'impresa in luogo di quelle danneggiate devono avere le stesse caratteristiche delle preesistenti come specie, diametro del tronco, altezza, ecc...

L'impresa è tenuta a conservare le piste, le capezzagne, i percorsi, le carrarecce, i sentieri e gli accessi pedonali o carrai esistenti nei luoghi oggetto d'intervento, semprechè non sia prevista da progetto la loro eliminazione. Essa è obbligata a ripristinare allo stato originario tutte le zone attraversate dai mezzi di servizio e oggetto di deposito di materiali: in caso di controversie si farà riferimento al giudizio insindacabile della D.LL.

- Prima della definitiva fornitura in cantiere dei materiali e della loro posa in opera l'impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori per la preventiva accettazione i campioni (forniti e realizzati) dei lavori e/o dei materiali richiesti. **In particolar modo l'impresa è obbligata a presentare numero 3 campioni per ogni materiale, struttura o lavoro che rimarrà in vista.** Si prescrive di presentare i campioni, con i dati che identificano chiaramente il fornitore, con relativa certificazione di conformità alle norme costruttive, schede ed indicazioni tecniche all'utilizzo, grafici illustrativi, prove tecniche e quanto altro previsto dalle norme vigenti ed espressamente richiesto dalla D.LL. al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni progettuali, dei seguenti materiali:

L'appaltatore dovrà assicurare in ogni momento dell'avanzamento dei lavori la conformità del materiale fornito e posto in opera ai campioni presentati ed accettati dalla Direzione Lavori

- I plinti-pozzetti per la pubblica illuminazione a ridosso di recinzioni, muri, ecc... dovranno essere fatti in modo tale da consentire l'installazione del palo in aderenza alla recinzione, muro, ecc... senza che vi sia stacco tra palo e muro. Pertanto l'impresa è tenuta a gettare una tubazione di diametro non inferiore a 25 cm. al fine di realizzare un plinto il più possibile a ridosso del muro. Se non diversamente stabilito dall'Elenco Prezzi Unitari, il getto del plinto in opera con le modalità sopra indicate e la posa di idoneo pozzetto con l'esecuzione dei relativi collegamenti verrà valutato con il prezzo del plinto-pozzetto prefabbricato in calcestruzzo.

Tra gli oneri a carico dell'Impresa è compreso quant'altro richiesto, anche se non esplicitamente indicato, per dare l'opera compiuta a regola d'arte in ogni suo dettaglio. A tal fine rimane inteso che le opere anche solo indicate nei disegni o semplicemente citate nel presente capitolato anche se non espressamente descritte si intendono realizzate a perfetta regola d'arte ed i materiali usati dovranno essere delle migliori marche nazionali od estere.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi indicati nel presente articolo si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e pertanto nulla sarà dovuto all'Impresa per quanto sopra.

Quando l'Appaltatore non adempia agli obblighi esposti nel presente Capitolato Speciale e anche a quelli menzionati nell'Elenco Prezzi Unitari, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria con successivo rimborso a carico dell'Appaltatore mediante trattenuta da operarsi nello stato di avanzamento in corso d'opera o finale. In tal caso le spese sostenute dalla Stazione Appaltante saranno incrementate del 15% per spese generali.

PARTE 2^: MATERIALI E DESIGNAZIONE DELLE OPERE

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DELLA POSA DESIGNAZIONE DELLE REALIZZAZIONI

Art. 1 Condizioni generali

1. L'appalto comprende tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
2. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. L'intervento prevede un'insieme di opere sistematiche per la costruzione del campo da gioco per il calcio con manto in erba sintetica (dimensione area ml. 107,00 x 65,00 = mq. 6.955) tramite la realizzazione delle lavorazioni necessarie per la realizzazione a regola d'arte del campo pronto all'uso e con i requisiti previsti dalla Federazione "I campi di calcio in erba artificiale – Regolamento "LND Standard" per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione destinati ad ospitare i campionati F.I.G.C. - LND sino alla Serie "D" e S.G.S.." – LND, approvato dalla C.I.S.E.A. in data 28 novembre 2013:

Art. 2 Esecuzione del contratto e obblighi della ditta aggiudicataria

Consegna e posa

La ditta eseguirà tutti i lavori e le forniture in oggetto del presente appalto presso il cantiere e dovrà farsi carico delle spese di qualsiasi natura, entro i termini stabiliti dal Capitolato.

Eventuali ritardi nella consegna determinano l'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato, salvo il diritto alla risoluzione del contratto nei casi più gravi. Per gravi motivi dovuti a causa di forza maggiore, debitamente comprovati riconosciuti validi, possono modificarsi i termini di consegna.

In tal caso la ditta dovrà darne tempestivamente notizia per iscritto. In caso di mancata comunicazione nessuna causa può essere adottata a giustificazione del ritardo. I rischi relativi ad eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o ad insufficienti imballaggi sono a carico del fornitore.

Qualità dei materiali verifiche

Tutti i materiali forniti dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal progetto e concordati. A tal fine le forniture saranno soggette a verifica da parte del Direttore dei lavori. Alla verifica è ammessa la partecipazione degli incaricati della ditta. Qualora i materiali forniti risultino in qualsiasi modo non rispondenti a quanto stabilito dagli accordi contrattuali, verranno rifiutati o contestati.

Le difformità di lieve entità possono essere dichiarate rivedibili, qualora per esse si ritenga sia possibile la rettifica, salvo l'applicazione di penalità per ritardata consegna od esecuzione.

La ditta ha l'obbligo di rigirare o di sostituire le forniture non accettate in data di verifica e di rifare le forniture, in caso di irregolare esecuzione, senza chiedere compenso di sorta.

La regolare verifica non esonera comunque la ditta da responsabilità per eventuali difetti o vizi, che non siano emersi dalla verifica ma siano successivamente accertati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al prelievo di alcuni campioni dei materiali utilizzati (erba artificiale e materiali di intasamento), scelti in sito, a discrezione della Direzione delle opere, effettuando ulteriori test relativamente alle norme ed agli standard richiesti dalla Federazione F.I.G.C. - LND sino alla Serie "D" e S.G.S.." tramite laboratorio autorizzato. Se in seguito ai risultati dei test il materiale non dovesse corrispondere a quanto prescritto ed alla campionatura presentata in sede di consegna delle prestazioni, non si potrà procedere al pagamento della rata di saldo, fino alla totale sostituzione dei materiali difformi.

Art. 3 Accettazione dei materiali

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del direttore dei lavori.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.

L'appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti aeranti; fluidificanti ritardanti; fluidificanti acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 60.

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 8.2 1.13.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato apposito del D.M. applicativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 8.21.13.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato apposito del D.M. applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 8.21.13.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato apposito del D.M. applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 8.21.13.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

L'Impresa ha l'obbligo di produrre i risultati delle prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante per la relativa accettazione. L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo, rispetto all'inizio delle lavorazioni, la composizione delle miscele che intende adottare.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti; l'approvazione non riduce comunque la responsabilità dell'impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla Direzione dei Lavori la composizione granulometrica, l'impresa deve attenersi.

Rispetto alle percentuali corrispondenti alla curva granulometrica prescelta, non sono ammesse variazioni del contenuto di aggregato grosso superiori a 5%, del contenuto di sabbia superiori al 3%, e del contenuto di additivo superiori a 1,5%; tali prescrizioni sono valide per gli strati di base, di binder e di usura. Per le percentuali di bitume è tollerato uno scostamento non superiore a 0,25%.

In corso d'opera e in fase delle lavorazioni la Direzione dei Lavori può effettuare a sua discrezione tutte le verifiche, prove e controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali. A pavimentazione ultimata sono eseguiti prelievi mediante carotaggio per il controllo degli spessori, della percentuale dei vuoti residui, del contenuto di bitume e della granulometrica dell'inerte, nonché della resistenza a trazione indiretta (metodo brasiliano).

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 8.21.13. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 C°, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. emanato in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 8.21.13. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferrì maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Nell'esecuzione e fornitura del manto in erba artificiale

Fornitura e posa di manto in erba artificiale da 40-50 mm, monofilamento, con intaso gomma elastomerica conforme al regolamento F.I.G.C.- LND (Lega Nazionale Dilettanti) in vigore, completo di rigatura a norma federale come da dimensioni progettuali. Il manto in erba artificiale avrà le seguenti caratteristiche:

Manto da 40-50 mm in possesso di valido attestato di Sistema LND FIGC, in grado di garantire una idonea resilienza e ottime prestazioni di gioco. Le fibre in polietilene 100% antiabrasivo rinforzato resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UVB, struttura della fibra dritta del tipo monofilamento con spessore non inferiore a 200 micron per una altezza di mm 40-50.

Sistema di incollaggio eseguito con speciale collante bi componente a base poliuretanic e di idone banda di giunzione in polistere a rotoli da cm. 40 di larghezza ottima resistenza allo strappo;

Fornitura e posa di intaso stabilizzatore in sabbia silicea lavata e di forma sferoidale del tipo quarzifero naturale a spigolo arrotondato.

Fornitura e posa di intaso prestazionale in granuli di gomma elastomerica nobilitata di colore verde o marrone con curva granulometrica equilibrata nelle singole frazioni ripartite in tre diverse forme prismatico irregolare e fibroso proveninte dalla triturazione meccanica di pneumatiti esausti e opportunamente vagliati selezionati e ricoperti con un film di verniciatura a base di colorante poliuritanico il tutto come da requisiti LND regolamento vigente. La quantità per mq degli intasi sarà KG/MQ. 12,00 quella indicata da attestato di omologazione del sistema in erba artificiale L.N.D. in corso di validità.

Il manto completo e installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al REGOLAMENTO "STANDARD" IN VIGORE DAL 28/11/2013. L'amministrazione si riserva di verificare la presenza e la conformità del prodotto offerto all'attestato di sistema e ad un campione del prodotto offerto prima di procedere alla aggiudicazione della gara.

Nell'esecuzione e fornitura dell'impianto di irrigazione e centrale pompaggio

Impianto di Irrigazione posto all'esterno del campo con 8 irrigatori in bronzo/acciaio/cicolac a scomparsa, meccanismo di rotazione e torretta portaugelli in acciaio bronzo, movimento a turbina, molla di richiamo in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, atto ad ospitare 6 diversi ugelli, con ugello bigetto per garantire una maggiore uniformità di caduta, con possibilità di regolazione della gittata del getto maggiore, completamente smontabile dall'alto senza che sia necessario disinterrarlo o sconnetterlo dalla rete idrica; Irrigatore

turbina con caratteristiche di funzionamento a 6,0 Kg/cmq, escursione della torretta: 7 cm. angolo di lavoro: 30°-360° a gittata: 38 mt. consumo: 500/600 l/m' traiettoria: 23° Compresa la posa in opera a regola d'arte. in grado di garantire una maggiore uniformità di caduta, con possibilità di regolazione della gittata del getto per copertura completa dell'area. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 69÷1030 KPa (0,7÷10,5 Kg/cmq), regolazione manuale del flusso, apertura manuale.

Pozzetti in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi.

Cavo rigido unipolare isolato in Polietilene costruito essenzialmente ad uso irriguo, atto al collegamento interrato di accessori elettrici funzionanti in bassissima tensione (24 V.). Sezione del conduttore: 1x1,5mmq irriguo, atto al collegamento interrato di accessori elettrici. Cavo rigido unipolare isolato in Polietilene costruito essenzialmente ad uso irriguo, atto al collegamento interrato di accessori elettrici funzionanti in bassissima tensione (24 V.). Sezione del conduttore: 1x2,5mmq. Tubi in Polietilene ad Alta Densità (PEAD) MRS10 PE100 sigma80 per convogliamento di fluidi alimentari in pressione, prodotti in conformità al progetto di norma PR EN 12201-2 e rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (circolare n°102 del 02/12/78), a norme UNI EN ISO9002 tipo 131, per pressioni di esercizio di 980 KPa (10 Kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9002, compreso: Diametro esterno 110 mm per tratto da cisterna ad anello PEAD PN10 110 e da 75 mm PEAD PN10 90 per anello campo. Raccorderia a compressione per tubazioni in polietilene, idonea per il convogliamento di fluidi in pressione, PN16 per i diametri fino a 63 mm., PN 10 per i diametri superiori a 75 mm., per temperature massime di esercizio di 20° C., costruita in polipropilene, con anello di serraglio in poliacetale, eventuale anello di rinforzo per attacchi filettati in acciaio inossidabile, conformi alle norme di costruzione vigenti, con marchio I.I.P. ,certificato di qualità SQP ISO 9002 e materiale di consumo a perdere. Programmatore elettronico modulare tipo 'TORO' elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.a.c., con le seguenti caratteristiche:- Programmatore espandibile a 4,6,8,10, o 12 settori - Tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 min. E 4 ore 3 programmi.- 4 partenze giornaliere per ogni programma.- Programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi.- Regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%.in grado di memorizzare l'ora esatta e i dati di programmazione.- Comando pompa o di una valvola generale.- Pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione.- Montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e laTubo in Polietilene corrugato ad Alta Densità a doppio strato corrugato esternamente e liscio internamente munito di tirafilo a norma CEI EN 50086-2-4, compreso: il picchettamento e posa in opera della tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; Diametro esterno: 90-32,0 mm. Compresa la posa in opera a regola d'arte. Escluso scavi in aggiunta a quanto già previsto, alimentazione idrica ed elettrica, stazione di pompaggio e cisterna d'accumulo.Stazione di sollevamento e pompaggio in grado di fornire mediamente le seguenti prestazioni utili: Costituita da: - pompa sommersa 6" 6h 150 N08 da hp 15 volt 380 in grado di fornire una portata di 600 lit./min con prevalenza 75 m.c.a.- quadro elettrico con sonde contro la marcia a secco e comando pompa - raccorderia varia e quant'altro necessario per dar la stazione funzionante. Sono escluse e da valutare a parte: Gli allacciamenti elettrici alle pubbliche utenze e le linee di alimentazione calcolate per un fabbisogno di circa di 20 Kw trifase +neutro 400 Volt, da valutare in funzione alle effettive distanze dai punti di allaccio all'ubicazione dell'impianto di irrigazione. Compresa la posa in opera a regola d'arte. Escluso eventuali opere edili, alimentazione idrica ed elettrica alla stazione di pompaggio e cisterna d'accumulo. Stazione di pompaggio per campo per campi da calcio a 11 giocatori.

Nell'esecuzione e fornitura di drenaggi

- Fornitura e posa in opera di tubo drenante perimetrale EN 50086 a doppia parete diam mm 160 posti sui quattro lati, microforato a 180° nella parte superiore, compreso manicotti e giunzioni, compreso allacciamenti ai pozzetti di ispezione esclusa la realizzazione di scavo in sezione ristretta (questa esclusa e quotata a parte). Fornitura di pietrisco spaccato e lavato dim. 2,8/3,2 cm. entro scavo per allettamento e formazione di strato drenante attorno alla tubazione. E' esclusa l'eventuale demolizione e ripristino di pavimentazione esistente: Collettore drenante mm 160;

- Formazione di drenaggi interrati trasversali del tipo a lisca di pesce e di condotto di smaltimento primario formato da tubi corrugati e fessurati in PEAD a doppia parete (parete interna liscia) completi di manicotti e giunzioni, compreso lo scavo, piano di posa con sabbia e rivestimento del tubo con inerti di idonea granulometria 2,8 - 3,2 cm distribuiti sul terreno di gioco a distanza costante di max. 7,50 ml. Diametro delle tubazioni per i condotti secondari trasversali 90 mm. forati a 270° nella parte superiore.

- Fornitura e posa canaletta di drenaggio in cls compresa la fornitura di griglia antitacco a feritoie classe di carico secondo la EN 1433 B125 misure mm 154x200x1000 compreso eventuale scavo, (esclusa eventuale demolizione

di pavimentazioni esistenti e loro ripristino) livelletta e rinfiacco in C.L.S. Canaletta allineata ai pozzetti di ispezione del collettore principale per il regolare deflusso dell'acqua di scarico superficiale ai collettori perimetrali. Canalette in cls sui 4 lati.;

Nell'esecuzione e fornitura dei sottofondi

- Fornitura e posa di tessuto in polipropilene a bandelle ad alta tenacità su tutta la superficie del campo e negli scavi dei dreni interrati, con apposite sovrapposizioni e idoneo fissaggio. Il tutto come richiesto dal regolamento per una resistenza longitudinale e trasversale da min. 45 kN/m per assicurare una sufficiente resistenza ai carichi di pressione.
- Fornitura e posa di strato di riempimento nello spessore di cm 14, realizzato con materiale spezzato frantumato di cava lavato pezzatura 2/4 cm ad alta capacità di drenaggio e resistenza ai carichi. Compresa la stesa con idoneo mezzo meccanico corredato di lama laser. Pietrisco 14 cm.
- Fornitura e stesa di strato di graniglia a spigolo vivo realizzato con materiale inerte frantumato di cava lavato granulometria cm 1,2/1,8 stesa secondo le debite pendenze 0,4% (min 0,3 max 0,5 cm/mt) con lama a controllo laser ed opportunamente livellato. Fornitura e stesa di strato di graniglia da 4 cm.
- Strato finale di riempimento della livelletta di progetto mediante fornitura di sabbia di frantoio di cava, lavata di granulometria mm 0,2/2,0 per uno spessore finto di 3 cm. Livellazione finale della massiciata stesa secondo le debite pendenze da progetto e successiva inaffiatura e rullatura con rullo di peso adeguato fino al completo assestamento per uno spessore di circa 3 cm. La stesa è eseguita mediante lama a controllo laser, e la rullatura con rullo adeguato con operatore specializzato, con pendenza stabilita nello 0,4% +/- 0,05% finitura a mano necessaria per rendere perfettamente planare la superficie libera da dossi o avvallamenti con tolleranza +/- 1 cm. misurato con staggia da ml 3, drenaggio non inferiore a 360 mm/ora pronto per la successiva posa del manto in erba sintetica.
- Preparazione finale sottofondo per omologazione con sabbia di frantoio sp 3 cm

Nell'esecuzione e fornitura dell'impianto di illuminazione campo

Realizzazione di plinti per torrifaro lato esterno alla recinzione comprensivi di:

- Scavo a sezione obbligatoria a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta. Fornitura e posa di Ferro tondo per armatura d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e resistenza caratteristica minima Rck 25/30, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Chiusura degli scavi con materiale idoneo. Compreso calcolo c.a.;
- Torre con scala guardiacorpo, 20 m f.t., infissione diretta, 450x190x4-4 S355JO, 2 tronchi, 1 terrazzino riposo, zincato. Piattaforma rettangolare 1200x1000, carpenteria acciaio zincato, max 2+2 pr.2000w simmetrici unico fronte. Montaggio meccanico che consiste: Scarico del materiale, assemblaggio meccanico dei fusti, rizzamento e messa a piombo su plinto esistente e libero da ostacoli, opere di serraggio bulloni su piastra, montaggio meccanico dei proiettori, fornitura di tutti i mezzi per effettuare lo scarico, la movimentazione in cantiere ed il rizzamento delle torri faro.
- Proiettori da 2000 watt in alluminio pressofuso compresa lampada cassetta di cablaggio IP65 e lampada ad arco lungo da 2000 Watt., cablaggio delle quattro torri faro, compresa calata lungo torre faro, passaggio entro tubazioni predisposte e posa di quadro generale per l'illuminazione.

Compreso calcolo illuminotecnico e rilascio certificazioni impianto a firma di professionista abilitato.

Nell'esecuzione e fornitura di recinzioni e cancelli

- Recinzione alta cm. 600 comprendente pali a sezione rotonda aventi diam. 60 mm., alti cm. 300, zincati a caldo, chiusi con tappo in pvc, da porsi ad interasse di ml. 2,00-2,20 intervallati ai pali seguenti (n. 1 palo basso e un palo alto) pali a sezione rotonda aventi diam. 76 mm., alti cm. 680, zincati a caldo, completi di tappi in pvc da porsi ad interasse di ml. 4,00 circa, saette complete di bracciali da porsi negli angoli e nelle partenze (n. 2 alte e n. 2 basse per ogni partenza). rete metallica a maglie romboidali da mm. 50x50, zincata e plasticata verde, filo n. 16 (diam. int. mm. 2,70-diam. est. mm. 3,40), alta cm. 250 n. 4 fili di tensione, zincati e plasticati verde, tendifilo ed astine zincate, rete in polietilene colore verde chiaro avente maglie da mm. 125x125 formate da fili con diam. 3 mm. annodati tra loro, completa di bordatura perimetrale, alta cm. 350, esecuzione dei fori nel terreno vegetale con trivella avente \varnothing 25x50 cm. e 30x80 cm. di profondità circa, con spargimento sul posto del materiale di risulta, escluso eventuali spianature, posa in opera dei pali e delle saette nelle fondazioni in calcestruzzo ricavate dai fori nel terreno, compreso la fornitura del cls. Con dosaggio rck 25, su terreno accessibile con autobetoniera; posa in opera della rete metallica, della rete in polietilene (verrà agganciata alla rete metallica nella parte inferiore) e degli accessori occorrenti per un lavoro a regola d'arte, tutto compreso.
- Recinzione alta cm. 220 comprendente pali a sezione rotonda aventi diam. 60 mm., alti cm. 300, zincati a caldo, chiusi con tappo in pvc, da porsi ad interasse di ml. 2,00-2,20, saette complete di bracciali da porsi negli angoli e nelle partenze (n. 2 per ogni partenza) rete metallica a maglie romboidali da mm. 50x50, zincata e plasticata verde, filo n. 16 (diam. int. mm. 2,70-diam. est. mm. 3,40), alta cm. 220, n. 4 fili di tensione, zincati e plasticati verde, tendifilo ed astine zincate esecuzione dei fori nel terreno vegetale con trivella avente \varnothing 25x50 cm. di profondità circa, con spargimento sul posto del materiale di risulta, escluso eventuali spianature posa in opera dei pali e delle saette nelle fondazioni in calcestruzzo ricavate dai fori nel terreno, compreso la fornitura del cls. Con dosaggio rck 25, su terreno accessibile con autobetoniera posa in opera della rete metallica degli accessori occorrenti per un lavoro a regola d'arte, tutto compreso.
- Fornitura e posa di cancelli carraio e pedonale dim. complessiva l. 3,50 ml. X h.2.50 e 1.30x2.50 colonne h.2.50 il tutto realizzato in acciaio \varnothing 60 zincato a caldo, completi di montati e serratura a chiavistello. Il tutto per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Art. 4 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali / Certificazioni di conformità

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell'articolo 15 del capitolato generale d'appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l'indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell'affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell'Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l'importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell'Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Tutti i materiali dovranno soddisfare tutti i requisiti previsti dalla Federazione "I campi di calcio in erba artificiale – Regolamento "LND Standard" per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione destinati ad ospitare i campionati F.I.G.C. - LND sino alla Serie "D" e S.G.S." – LND, approvato dalla C.I.S.E.A. in data 28 novembre 2013:

IL PROGETTISTA
(geom. Luciano Schivo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Luciano Schivo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Marino Stella)

IL DIRIGENTE SETTORE 4
(ing. Alessio Basilisco)

L.S